

## XXII.

## TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1886

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla istruzione superiore — Approvazione con modificazioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 intorno ai quali parlano i senatori Majorana, Alfieri, Villari, Secondi, Moleschott, Cantoni, il relatore, senatore Cremona, e il ministro della pubblica istruzione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge Num. 7.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'istruzione superiore.

Ieri, come ricorderà il Senato, s'intraprese la discussione sull'art. 3, il quale, insieme agli articoli 4, 5 e 6, fu rinviato alla Commissione.

Prego dunque l'onorevole relatore di riferire sugli accordi presi intorno agli articoli stessi.

Senatore CREMONA, *relatore.* L'Ufficio centrale e l'onor. ministro si sono adunati nelle ore antimeridiane per prendere in esame gli emendamenti presentati nella seduta di ieri dagli onorevoli Secondi e Giorgini.

Quegli emendamenti nella loro sostanza non si sono potuti accettare. Tuttavia, udite le spie-

gazioni dei proponenti, l'Ufficio centrale e il signor ministro sono venuti nel pensiero concorde di ritoccare in qualche punto gli articoli 4, 5 e 6 del progetto di legge; ai quali gli emendamenti stessi si riferiscono.

Io per conseguenza ed in primo luogo rivolgo preghiera agli onorevoli proponenti che non vogliano insistere nei loro emendamenti, e si accontentino dei ritocchi che si sono fatti agli articoli del progetto.

Quando questa preghiera sia accettata, il procedimento della discussione potrà essere il seguente.

Ieri si è lasciato in sospeso l'ultimo comma dell'art. 3, e provvisoriamente siamo passati oltre agli articoli 4 e 5, inquantochè all'ultima parte dell'art. 3 ed agli articoli 4 e 5 cumulativamente si riferiva l'emendamento del senatore Giorgini. Io avevo chiesto che si passasse alla discussione dell'art. 6, la cui materia è indipendente da quella degli articoli precedenti. Ma anche riguardo all'art. 6 venne presentato un emendamento dall'onor. Secondi, onde ci trovammo nuovamente arenati e non si poté fare altro cammino.

Ora poi che l'Ufficio centrale ed il signor mi-

nistro dichiarano di non accettare cotesti emendamenti, qualora i proponenti non vogliano insistere, si può ritornare al punto al quale eravamo giunti ieri, mettere cioè in discussione e votazione la residua parte dell'art. 3 e quindi passare agli articoli 4, 5 e via di seguito. Si tratterebbe insomma di ritornare all'ordine naturale della discussione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, l'Ufficio centrale proporrebbe di ritornare all'art. 3, di cui la prima parte è già stata votata.

Darò quindi lettura dell'ultima parte di questo articolo sulla quale si potrà riprendere la discussione ove si creda.

« Nessuna università e nessuna Facoltà nuova potrà essere aggiunta a quelle esistenti se non per legge ».

Se nessuno domanda la parola su quest'ultimo comma dell'art. 3, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Rileggo ora l'art. 3 per intero:

#### Art. 3.

« Nelle città che sono sedi di un'università e nelle quali è già stabilita una scuola completa d'applicazione per gl'ingegneri, questa farà parte dell'università, e sarà ordinata a Facoltà distinta, col nome di *Facoltà politecnica* ».

« Nessuna università e nessuna Facoltà nuova potrà essere aggiunta a quelle esistenti, se non per legge ».

Chi approva il terzo articolo così corretto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

« Potrà essere dichiarata primaria una università secondaria la quale, cumulata la media degli assegni ottenuti nell'ultimo triennio sul bilancio dello Stato, colle rendite proprie o derivanti da contributi con carattere di perpetuità di altri Corpi morali, possa, senza ulteriore aggravio dello Stato, far fronte alla maggiore spesa, sia concentrandola sopra un minor numero di Facoltà, sia applicando a questo

scopo i maggiori redditi dei quali sia venuta in possesso ».

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. In seguito alla discussione fattasi stamane nell'Ufficio centrale, circa l'emendamento proposto a questo art. 4 dall'onor. senatore Giorgini, come già ho avuto l'onore di dichiarare, d'accordo coll'onor. signor ministro, l'Ufficio centrale è venuto a questa conclusione, che nel detto articolo, nel quale si tratta delle università che possono essere elevate dal secondo grado al primo, invece di: *una università* si dica: *una università o una Facoltà*.

Il concetto informatore di tale modificazione è tanto chiaro, che credo superfluo di svilupparlo.

Si comprende facilmente come una università secondaria possa avere mezzi appena sufficienti per completare una sola delle sue Facoltà, e chiedo conseguentemente per questa sola Facoltà il pareggiamento alle Facoltà omonime delle università primarie.

L'art. 4 suonerebbe adunque così:

« Potrà essere pareggiata alle primarie una università o una Facoltà di università secondaria qualora, cumulata la media degli assegni ottenuti nell'ultimo triennio sul bilancio dello Stato, colle rendite proprie o derivanti da contributi con carattere di perpetuità di altri Corpi morali, possa, senza ulteriore aggravio dello Stato, far fronte alla maggiore spesa, sia concentrandola sopra un minor numero di Facoltà, sia applicando a questo scopo i maggiori redditi dei quali sia venuta in possesso ».

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento all'art. 4.

(V. sopra).

È aperta la discussione su questo art. 4, così emendato.

Il signor ministro accetta questa variante?

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'abbiamo concordata insieme all'Ufficio.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo così emendato.

Coloro che approvano l'articolo così emendato vogliono sorgere.

(Approvato).

Art. 5.

« Dove non bastino le rendite proprie e il contributo con carattere di perpetuità di Corpi morali alle spese occorrenti per completare almeno una Facoltà, e il troppo scarso numero degli studenti sconsigli un maggiore aggravio da parte dello Stato, il Governo è autorizzato a trasformare l'università ed a convertirne le rendite nella istituzione di una scuola speciale d'istruzione secondaria, e di posti gratuiti di studio a favore dei giovani della provincia per fare gli studi superiori altrove ».

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola sull'art. 5.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Anche qui, per le stesse ragioni che valsero per l'art. 4, è introdotto d'accordo col signor ministro e col concorso del senatore Giorgini una lieve variazione suggerita appunto dall'esame dell'emendamento Giorgini che non si potè accettare completamente.

L'art. 5 direbbe adunque così:

Art. 5.

« Dove non bastino le rendite proprie e il contributo con carattere di perpetuità di Corpi morali alle spese occorrenti per completare almeno una Facoltà, e il troppo scarso numero degli studenti sconsigli un maggiore aggravio da parte dello Stato, il Governo è autorizzato a trasformare l'università ed a convertirne le rendite nella istituzione di una scuola speciale d'istruzione secondaria, e di posti gratuiti di studio a favore dei giovani della provincia per fare gli studi superiori altrove ».

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Rileggo la variante all'art. 5 proposta dall'Ufficio centrale, la quale suona così:  
(V. sopra).

È aperta la discussione su quest'art. 5.

Il senatore Moleschott ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Io vorrei domandare all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se c'è una ragione, che a me sfugge, perchè sono sacrificate le parole che si volevano aggiungere in una seduta dell'Ufficio centrale alla quale ebbi l'onore, per cortese invito, di assistere io pure.

Allora era intenzione del relatore, e mi pare di tutti i presenti, di aggiungere le parole: *Cosiffatto provvedimento sarà dato per decreto reale sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione*. Sopprimendo queste parole mancherebbe il modo di dare esecuzione a quanto è contenuto in quest'articolo.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole senatore Moleschott domanda che l'ultimo periodo del suo emendamento sia aggiunto alla redazione dell'articolo accettato da me e fatta di comune accordo con l'Ufficio centrale del Senato.

Le parole che egli domanda di aggiungere sono: *Cosiffatto provvedimento sarà dato per decreto reale sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione*.

Noi non abbiamo inteso in nessuna maniera di escludere il suo concetto; anzi posso dirgli per conto mio, e credo pure per conto dell'Ufficio centrale, che l'abbiamo sottinteso. Forse la ragione naturalissima del credere di non poter procedere così *ex-abrupto* d'iniziativa del Governo, ci ha fatto passar sopra alla cosa come si trascurano quelle che essendo molto note, si crede le sappiano tutti...

Senatore MOLESCHOTT. È prudenza.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.... Non solo è prudenza, è tutela del luogo che trasforma il suo istituto superiore. Io aggiungo poi, parlando nell'interesse dei miei successori, che questa è tutela principalissima pel Ministero, perchè potrebbe un dì la questione trasformarsi facilmente e prendere altro aspetto.

Io sono sicuro, ripeto, d'interpretare l'avviso dell'Ufficio centrale, quando dico che esso è meco d'accordo nell'aggiungere questo periodo alla redazione dell'articolo del quale testè ha dato lettura l'onorevole relatore.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Moleschott già accettata dal signor ministro.

PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osservazioni sulla proposta dell'onorevole Moleschott all'art. 5, proposta accettata dal signor ministro e dall'Ufficio centrale, rileggo l'articolo in complesso per porlo ai voti:

Art. 5.

« Dove non bastino le rendite proprie e il contributo con carattere di perpetuità di corpi morali alle spese occorrenti per completare almeno una Facoltà, e il troppo scarso numero degli studenti sconsigli un maggiore aggravio da parte dello Stato, il Governo è autorizzato a trasformare l'università ed a convertirne le rendite nell'istituzione di una scuola speciale di istruzione secondaria e di posti gratuiti di studio a favore dei giovani della provincia per fare gli studi superiori altrove ».

Segue l'aggiunta del senatore Moleschott:

« Cosiffatto provvedimento sarà dato per decreto reale, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Coloro che approvano il complesso di questo articolo vogliano alzarsi.

(Approvato).

Ora veniamo all'articolo sesto.

Invito il signor relatore a riferire sugli emendamenti a quest'articolo, ieri rinviati all'Ufficio centrale.

Senatore CREMONA, *relatore*. Intorno all'articolo sesto, come credo già aver detto, erano stati presentati nella seduta di ieri emendamenti che l'Ufficio centrale ed il Ministero hanno, almeno in parte, accettati, cosicchè la redazione dell'art. 6, concordata fra l'Ufficio centrale ed il signor ministro, sarebbe la seguente:

« Il ruolo di ciascuna Facoltà è formato dalle cattedre fondamentali per gli studi da essa abbracciati, e sarà determinato nello statuto di cui all'art. 20 della presente legge.

« Nelle Facoltà che si segnalino per concorso di studenti ed operosità si potranno aggiungere, su parere conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione, altre cattedre fuori

ruolo, specialmente per provvedere a quelle discipline che di loro natura hanno pochi cultori.

« Ogni qualvolta si tratti di provvedere a cattedre vacanti, il ministro chiede il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

L'articolo adunque è composto di tre parti o commi.

Il primo è conforme al primo dell'emendamento già presentato dagli onorevoli senatori Betti, Villari, Cantoni e Marescotti.

Il secondo comma non è precisamente conforme ma si avvicina di molto al secondo del medesimo emendamento. La deviazione che se n'è fatta è stata suggerita dal desiderio di togliere di mezzo i dubbi che avevano dato luogo alla proposta dell'onor. senatore Secondi.

La parte sostanziale della variazione voi la vedete in questo, che mentre nella proposta fatta dagli onorevoli colleghi Betti, Villari, Cantoni e Marescotti, le cattedre in soprannumero sarebbero entrate a far parte del ruolo, qui invece le dette cattedre restano fuori di ruolo. Cosicchè il ruolo propriamente detto, il ruolo normale sarebbe comune a tutte le Facoltà dello stesso nome; ma si autorizza il ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, ad aggiungere, anzi meglio, ad istituire cattedre fuori di ruolo, in certi casi, sotto certe condizioni.

Queste condizioni dall'onor. Secondi non si sarebbero volute enunciare, ma noi crediamo che non si possa fare a meno di enunciarle. La sua proposta non è conforme allo spirito della nostra legislazione scolastica. Articoli analoghi si trovano anche nella legge Casati, articoli di capitale importanza, come l'art. 69 e l'art. 73, i quali stabiliscono come e quando sia ammessa un'eccezione alle disposizioni generali e fondamentali.

In quegli articoli è detto che il ministro può fare la tale e la tal'altra eccezione, sentito il Consiglio superiore; ma non è detto questo soltanto; bensì sono inoltre enunciate le condizioni alle quali il ministro e il Consiglio devono attenersi nell'applicare gli articoli medesimi.

Passando oltre, se si confronta l'art. 6, come ora viene presentato, con quello che da noi era già stato contrapposto al progetto ministeriale, il Senato vedrà che si è rinunciato al terzo comma della nostra redazione, come già ebbi l'onore di dichiarare nella seduta di ieri.

Rimane ancora il quarto comma che diviene terzo, e che è accettato dal signor ministro.

Dopo di ciò, spero che l'onor. Secondi si dichiarerà soddisfatto; e non vorrà esigere di più, poichè di più non si potrebbe concedere senza andare incontro....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*... a dissonanze, sia colla legge vigente, sia colle altre parti della riforma.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 6 nella nuova redazione concordata fra il signor ministro e l'Ufficio centrale:

#### Art. 6.

« Il ruolo di ciascuna Facoltà è formato dalle cattedre fondamentali per gli studi da essa abbracciati, e sarà determinato nello statuto di cui all'art. 20 della presente legge.

« Nelle Facoltà che si segnalino per concorso di studenti ed operosità si potranno aggiungere, su parere conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione, altre cattedre fuori ruolo, specialmente per provvedere a quelle discipline che di loro natura hanno pochi cultori.

« Ogni qual volta si tratti di provvedere a cariche vacanti, il ministro chiede il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

È aperta la discussione su quest'art. 6.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SECONDI. L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale mi ha chiesto se io potevo ritenermi soddisfatto delle dichiarazioni testè fatte al Senato.

Veramente sono dolente di dover dire che esse non mi soddisfecero che pochissimo. Per cui prima di decidermi a ritirare il mio emendamento, pregherei l'onorevole ministro a voler dare il suo parere sopra il detto emendamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non entro nella discussione dello statuto universitario, che è oggetto di ulteriori disposizioni del disegno di legge. Si sarebbe dovuto fare in proposito

una mozione d'ordine, chiedente la sospensione della discussione del nuovo articolo sesto. Io non la faccio; ne accenno soltanto l'opportunità.

L'Ufficio centrale ed il Senato potranno vedere se convenga ritardare la votazione dell'art. 6 il cui primo comma si riferisce all'art. 20, che discorre di una istituzione non ancora ammessa, anzi nemmeno discussa.

Ma, prescindendo da ciò che riguarderebbe il merito della istituzione della Commissione, e dello statuto che deve compilare e che dovrà essere obbligatorio per tutte le università dello Stato, io mi fermo alla prima parte dell'articolo concordato.

Vi sarà, secondo quello, un ruolo in cui saranno determinate le cattedre *fondamentali* di ciascuna Facoltà, le quali devono abbracciare gli studi della Facoltà medesima.

Cotesto ruolo lo faccia la legge (come a me parrebbe giusto, se gli insegnamenti davvero dovessero essere fondamentali), lo faccia il ministro sotto la sua responsabilità, o la Giunta ond'è discorso nella legge che discutiamo, qui non ne contesto l'idea, ma solamente la qualifica di *fondamentali* che si dà agli insegnamenti che devono comporre il ruolo di ciascuna Facoltà.

Io sono nemico di invadere il campo altrui, mi fermo nel mio, e parlo della Facoltà giuridica. E dirò che a me pare impossibile che fosse nell'animo dell'onorevole ministro e della Commissione, ora che tutto mira alla specializzazione degli studi, di scemare gli insegnamenti che attualmente rientrano, e per tutte le università, nella giurisprudenza.

Ma se così dovrà essere, il non scarso numero degl'insegnamenti di ciascuna Facoltà potrà permettere che le relative cattedre tutte quante sieno dette fondamentali?

Indubbiamente sarà fondamentale lo studio del diritto romano; e lo sarà così nella parte delle istituzioni, come in quella anticamente detta delle Pandette.

Saranno fondamentali il Codice civile, la procedura civile, il Codice e la procedura penale; potrà pur dirsi fondamentale un solo insegnamento di storia del diritto, che ancor si potrebbe dire italiano?

Sarà di certo fondamentale l'economia politica, e la scienza del diritto, la quale in parec-

chie delle antiche università si chiamava diritto naturale ed etica.

Ma all'infuori di cotali insegnamenti, non sarà lecito contestare il carattere di fondamentali al maggior numero di tutti gli altri?

Non potrà sorgere il dubbio pel diritto commerciale che nella parte scientifica è materia di economia politica, e nella positiva è applicazione o svolgimento del Codice civile?

Non si potrà inforsare il carattere di fondamentali alle cattedre del diritto costituzionale, del diritto internazionale, perfino del diritto amministrativo, dei quali i principî si hanno nella scienza del diritto che pur tratta, sebbene alquanto in genere, del diritto pubblico interno ed esterno, dell'organismo e del funzionamento degli Stati?

Sarà fondamentale la statistica che fino a non molti anni addietro fece parte di applicazione o di sviluppo dell'economia politica?

Sarà fondamentale la finanza, elevata ora a scienza, della quale fino a ieri qualche traccia dall'aspetto positivo era nel diritto amministrativo, e che nella parte teorica rientrava nell'economia politica?

Ora, se dovesse avere valore pratico il mandato che si pensa di dare alla Giunta compilatrice del ruolo delle cattedre *fondamentali* in ciascuna Facoltà, per la rigorosa esecuzione della legge essa Giunta dovrebbe incominciare col ridurre a metà, ad un terzo perfino, gli insegnamenti presenti, perchè, senza violare il significato della voce, non si potrebbero chiamare *fondamentali* la maggior parte dei già esistenti.

Ma allora che ne sarebbe delle regie università e delle guarentigie della coltura scientifica?

Ma se invece alla parola *fondamentali* non deve lasciarsi il significato proprio, a che mantenerla nella legge?

D'altra parte, deve tutto lasciarsi all'arbitrio? E sarà forse impossibile, poichè si è per votare una legge, che ogni cinque anni mette in balia della Giunta la revisione dell'organismo degli studi; sarà forse impossibile, che venga qualche ministro il quale creda che lo Stato sia abbastanza disimpegnato dall'obbligo della sua vigilanza, quando richieda l'accertamento della idoneità intorno ai precipui insegnamenti che davvero sono fondamentali? Un ministro pertanto che richiami la Giunta al dovere di eseguire le leggi?

Non vi furono degli Stati i quali per lunga pezza mantennero in fiore lo studio della giurisprudenza, solo con sette od otto insegnamenti tutti quanti indiscutibilmente fondamentali, qualcuno de' quali come insegnamento speciale, nella maggior parte delle università, non più figura, ed è il diritto canonico?

Ora questo concetto può venire, e se sarà razionale, e secondo me irrazionale non è, ce lo dica fin da ora il Parlamento; distingua esso pure gli insegnamenti fondamentali, e per ciò stesso obbligatori, dagli insegnamenti completivi, e perciò appunto facoltativi. Dica ben anco che, per accordarsi il diploma di giurisprudenza, basta la conoscenza della parte storica, della parte propriamente scientifica o filosofica, come suol dirsi, e della parte della legislazione positiva vigente; ed allora vedrà che in sette, otto, nove insegnamenti, che tutti quanti saranno fondamentali, avrà soddisfatto alle esigenze di Stato intorno all'insegnamento del diritto.

Il rimanente studio sarebbe opera di svolgimento, di specializzazione, di perfezionamento, che lo Stato, ai fini meramente professionali, non è in diritto di imporre ad ogni studente.

Ma tutto ciò non si afferma, nè si distingue nella legge; e allora, se il ruolo deve abbracciare tutti gl'insegnamenti, evitiamo di pregiudicarne l'indole con la determinazione d'una qualifica che non deve essere mantenuta nel fatto.

Nè aggiungo parola, perchè io non faccio emendamenti, ma raccomando la eliminazione della voce *fondamentali*, con che si vogliono qualificare le cattedre, dicendo invece: che il ruolo comprende le *cattedre per tutti gli studi che sono abbracciati da ciascuna Facoltà*.

E passo ad un altro concetto. Poichè ci ha da essere un ruolo di cattedre che comprenda gl'insegnamenti fondamentali e complementari, od impropriamente chiamati tutti quanti fondamentali, un ruolo di cattedre sufficienti per garantire le esigenze professionali e ufficiali, e ad un tempo promuovere l'alta coltura scientifica, poichè dunque cotale ruolo ci ha da essere, domando io, è poi libero il Parlamento di riserbarsi la potestà, anzi di alienare cotesta potestà, in favore di una futura Giunta, la potestà cioè di determinare il numero degl'insegnamenti per la totalità degli Istituti superiori? Non ve ne

hanno parecchi forse pei quali per legge è determinato che l'insegnamento non possa in veruna ipotesi scendere in numero di cattedre, in titoli di esse, e in qualità o gradi d'insegnanti al disotto di un numero, di titoli e di gradi prestabiliti per patto, sanzionato da legge, ed indiscindibile senza nuovo patto e nuova legge?

Si è discusso lungamente di alcune leggi che furono votate l'anno scorso, ed è prevalsa nell'Ufficio centrale che le aveva avversate, anche in occasione delle leggi in discussione, la critica, la disapprovazione di quelle leggi che pur sono e restano tali. Ebbene, occorrerà che io rammenti che quelle leggi tolgono la libertà allo Stato (salvo che per nuovo patto non vi si deroghi) di scemare, in tre università dello Stato, già divenute primarie, il numero degli insegnamenti; di sopprimerne un solo di quelli indicati; di provvedervi con un numero minore di ordinari, di non eccedere nel numero degli straordinari, e soprattutto degli incaricati? Lo Stato, conseguendo dagli enti locali una rendita corrispondente al garantito minimo numero alla pattuita qualità d'insegnamento, abdicò la facoltà di apportarvi qualsiasi modificazione che ne scemi il numero, la qualità, la spesa, salvo, ripeto, nuovo patto e nuova correlativa legge.

Eppure per come suonano le parole del primo comma dell'articolo sesto, se il ruolo delle Facoltà dev'essere compilato dalla Giunta onde nell'art. 20; se essa deve comporlo delle cattedre *fondamentali*, qualunque possa essere l'interpretazione che darà a questa qualifica, essa, la Giunta, potrà scemarle di numero, alterarle di titolo, e, come nell'art. 7 si pretende di stabilire, sarà costretta ad attribuirle un numero minore di ordinari, rispetto al numero totale e ai titoli delle cattedre, e anche rispetto al numero dei titolari garantito alle tre università dello Stato divenute primarie con le leggi dello scorso anno.

Ora se la disposizione restasse così come si presenta, violerebbe lo stato di cose che non è in potere del Parlamento di mutare; salvo che si torni agli enti consorziati che hanno pagato e che devono perpetuamente pagare il prezzo del diritto loro garantito dal patto e dalla legge.

Io non aggiungo altro, perchè le mie due osservazioni mi sembrano evidenti; e perchè mi pare che l'articolo da me discusso debba, nella parte da me rilevata, richiamare l'attenzione

del Governo e del Senato; aggiungo che le mie parole, questa volta, io penso, non sarà lecito di accoglierle come quelle profferite a proposito della creazione della grande Facoltà di filosofia, i di cui propugnatori erano persuasi che non sarebbe stata ammessa; e però restrinsero la loro difesa al merito, e non onorarono chi fece qualche osservazione nel campo del diritto, di alcuna risposta.

Io voglio infine sperare che le ragioni da me oggi esposte, persuadano il signor ministro e l'Ufficio centrale, di apportare una sostanziale modificazione all'art. 6, o proporre un altro articolo, che possa rimuovere le mie obiezioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domandai la parola quando l'onor. senatore Secondi, pregato dall'Ufficio centrale a ritirare il suo emendamento ed a contentarsi delle correzioni apportate nell'art. 6, si riservò di dire il suo avviso dopo aver sentite le dichiarazioni del ministro.

Se l'onor. senatore me lo permette, dirò prima una parola al mio amico il senatore Majorana. Il quale ha fatto due considerazioni, dicendo: In questa determinazione del ruolo normale degli studi avete avvertito che cosa può nascere? Possono offendersi patti contrattuali. Mi pare che la sostanza sia questa: in verità noi abbiamo fatto delle leggi che l'Ufficio centrale critica, che il ministro difende, ma che sono leggi dello Stato. E queste sono vere convenzioni, dove è determinato appunto il ruolo, dove la possibilità di una diminuzione del ruolo vorrebbe dire che uno de' contraenti diminuisce l'onere che si era assunto, a tutto suo vantaggio.

La prima osservazione generale era stata fatta dall'onor. Majorana per porre la base di questa seconda.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Per la stessa.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dunque è base opportuna, perchè egli dice: se voi determinate qualche cosa che possa essere riconosciuta come fondamentale, determinando quel numero di scienze che sono fondamentali, potreste circoscriverlo e determinarlo in tali e tante quantità che esso numero resti al di sotto di quello convenuto nei patti, e quindi, per effetto della determinazione vostra, voi venite a

violare i patti che avete stabilito nella prima convenzione.

L'osservazione dell'onorevole senatore Majorana, se io ho ben compreso le sue parole, mira più ad avere una spiegazione ulteriore che una dichiarazione immediata.

Imperocchè egli ha detto: se voi o in questo o in un altro articolo stabilite qualche cosa che mi assicuri prima di tutto che i patti giurati sono sacri e inviolabili, allora molte delle mie obiezioni cadono.

Ora qui io debbo dire che l'Ufficio centrale, d'accordo con me, nell'art. 7, discorrendo degli emendamenti presentati, ha fatto una redazione, la quale ammette il ruolo normale e stabilisce che non possa questo ruolo futuro essere inferiore ai ruoli tuttora vigenti.

Tanto l'Ufficio centrale quanto il ministro sentivano il dovere, che avendo trattato non si cambiassero le condizioni delle trattative. Quindi, per questa parte credo che l'onorevole senatore Majorana dovrà essere soddisfatto, perchè io ritengo che la votazione di quel comma in cui si determina questo punto essenziale, debba essere una votazione la quale dia forza agli altri articoli della legge.

Detto ciò, non aggiungo altro alla prima osservazione.

L'onorevole senatore Majorana anzi ha detto cose di cui lo ringrazio. Egli ha voluto considerare la facoltà legale e vedere lo svolgimento fecondo che c'è in questo studio. E da questo naturale svolgimento degli studi ha sentito che la definizione degli studi fondamentali è cosa abbastanza difficile.

Dirò subito il motivo per cui lo ringrazio.

Fui tanto criticato per aver affermato che alcuni studi, riconosciuti ieri complementari, oggi sono diventati obbligatori, che una testimonianza indiretta, e quindi più valida, mi consola un poco delle molte critiche che continuamente sente il ministro.

Dall'altra parte è verissimo quello che dice il senatore Majorana rispetto all'economia di questa legge. Io mi permetterei di dire che la sapienza di questa legge è che essa ha organizzato le cose per modo che le sue modificazioni essenzialmente scientifiche dipendono dal movimento della scienza stessa. E l'aver pre-stabilito i termini entro i quali non può essere toccata, ed entro i quali deve essere riesaminata,

credo che sia la maggiore guarentigia, e tale cosa che, votata dal Parlamento, sarà di grandissima utilità agli studi.

Ora vengo all'emendamento dell'onorevole senatore Secondi.

L'onorevole senatore Secondi, se io interpreto bene il suo pensiero, si è commosso per la redazione dell'aggiunta del Ministero prima, poi della correzione portata dagli onorevoli senatori sottoscritti Betti, Villari, Cantoni, Marecotti e più di tutto dall'emendamento all'articolo 7 portato dagli onorevoli Moleschott e Cantoni: si era commosso per la redazione, direi così, ufficiale, essendo comune la redazione dell'Ufficio centrale e del Ministero per il numero degli studenti che era tassativo: il numero di mille.

Era naturale che un uomo di scienza sentisse una tal quale ritrosia ad accettare questa rigidità delle cifre.

Trovo poi anche naturale che, levato quel numero di mille come giudizio intrinseco del valore di una università, non fosse pago vedendo che il ruolo era subordinato per l'emendamento degli onorevoli senatori, come ho detto testè; a quel giudizio in tanta parte intrinseco e morale che doveva essere domandato pel comma secondo dell'art. 6.

Se non m'inganno, sono questi i motivi che hanno mosso l'onorevole senatore Secondi a presentare il suo emendamento.

Il determinare che una università sia composta così, che il valore assoluto, il solo elemento costitutivo della Facoltà sia rappresentato nel ruolo governato da uno stato di cose il più spesso transitorio è respinto dall'onorevole senatore Secondi.

E veramente il numero non è una ragione. Il numero vale allora quando si mettono le palle nell'urna, ma il numero soggetto a molti accidenti non potrebbe determinare il merito.

Il numero è desiderabile che sia la ragione; ma credo che la ragione si troverebbe ad avere troppo spesso il torto allora quando aspettasse di essere riconosciuta dalla moltitudine.

Ora noi l'abbiamo fatto sparire per una spiegazione del nostro concetto. La parola *mille* non era una cifra araba che dovesse essere presa alla lettera; ma intendevamo di dire che una università che aveva mille studenti è una università che ha credito, imperocchè in molte

parti del regno, essendo così affollate le università, è evidente che in generale è indizio di maggior riputazione l'attrarre maggior numero.

Il nostro concetto l'abbiamo esplicito, e desidero che così giudichi anche il senatore Secondi, in un modo migliore: il concorso degli studenti va riguardato sotto due aspetti: imperocché (lo vediamo spesso da noi e fuori) in alcune università gli studenti nell'insieme sono pochi, ma vi sono corsi, cattedre frequentatissime. Il che vuol dire che in una università, per numerosa o povera che sia, vi possono essere dei professori così valenti che richiamino attorno a sé gli studenti, anzi ciò è quello che noi dobbiamo desiderare.

Io naturalmente non fo la critica del corpo insegnante, giacché sarebbe assurdo. Ma il credere che dappertutto la stessa scienza s'insegna col medesimo valore sarebbe pure un assurdo.

È evidente che quando riusciamo a procurare al nostro paese quello che ancora gli manca in gran parte, cioè la mobilità dello studente, gli studenti accorreranno per certe particolari discipline laddove sperano di averne maggior profitto. È il concorso sopra il quale si basa principalmente la legge per il miglioramento della condizione degli insegnanti.

Data l'iscrizione, i professori attivi, operosi, quelli che fanno corrispondere allo scopo professionale quello scientifico, saranno i più frequentati; ed allora il concorso degli studenti determinerà il valore della Facoltà o della disciplina.

In secondo luogo non abbiamo più subordinata la facoltà di accrescere insegnamenti alle università, ma alla Facoltà.

L'on. Secondi capisce la importanza di questa distinzione.

Dacché aver tutto ottimo è impossibile, felici noi se in un tutto avremo delle parti ottime; perchè nelle grande unità delle scienze italiane, a furia di parti ottime che si trovino or qua or là, lo studente desideroso del meglio saprà compiere perfettamente la sua educazione.

Quindi io credo che per questa parte noi abbiamo soddisfatto l'on. Secondi.

Ma c'è una piccola aggiunta: *operosità*. Non ho bisogno di spiegare, lo sa l'on. Secondi il valore di questa parola.

Certo, il concorso degli studenti, in uno Stato libero come il nostro, dove l'iscrizione presa

in un luogo vale per tutti gli altri luoghi, vuol dire la bontà di quel determinato insegnamento.

E come l'on. senatore Secondi pensava principalmente a che non ci fossero *a priori* università di primo e secondo ordine, non per questione di stipendi, ma per questione di valore scientifico, la correzione portata da noi ristabilisce il valore scientifico, il quale si può trovare nell'ultima delle università se noi potessimo dire di avere un'ultima università.

Ora giusta il concetto dell'onorevole proponente, l'emendamento s'ispira a queste ragioni di scienza, e vuole che laddove appare possibilità di far di più non intervenga una prescrizione di legge che proibisca di farlo; che in quel luogo non si possa aggiungere qualche altro insegnamento, il quale raddoppi vigore all'insegnamento che va bene, e allarghi tuttocì che ci mostri di avere ali per poter spaziare più largamente.

Io credo quindi che l'on. Secondi potrebbe rinunciare all'emendamento suo, ed accontentarsi della correzione, che intendendo all'importanza dei suoi suggerimenti, questa mattina, coll'Ufficio centrale abbiamo concordata.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SECONDI. Accetto di buon animo le spiegazioni datemi dal signor ministro e ritiro l'emendamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ringrazio il signor ministro delle dichiarazioni che ha fatto, delle quali prendo atto; e nella loro parte essenziale sono sicuro saranno seguite da formali disposizioni di legge.

Egli però mi renderà questa giustizia, che, cioè, movendo la mia doppia osservazione a proposito dell'art. 6, ne avevo tutte le ragioni; poichè in quest'articolo è, in modo incondizionato, stabilito che deve formarsi un ruolo delle cattedre fondamentali di ciascuna Facoltà; e mentre in tutte le disposizioni susseguenti, sia delle varie proposte dell'Ufficio centrale, sia del disegno in questa legislatura presentato dal signor ministro, sia negli emendamenti in discussione, non era alcuna traccia per cui si fosse provveduto a salvaguardare i diritti acqui-

piuttosto dovremmo preoccuparci molto di facilitare, per quanto è possibile, i diversi raggruppamenti degli studi.

Ora, di tutto ciò mi duole di non veder traccia nel progetto di legge che stiamo discutendo, mentre ho udito, nelle scorse sedute, delle dottissime dissertazioni intorno al modo di determinare e fissare l'ordinamento di ciascuna Facoltà.

Per tutte queste ragioni io non potrei votare l'art. 6 se non quando vedessi da colleghi di me più competenti in questa materia, e più particolarmente dai membri dell'Ufficio centrale e dal signor ministro introdotte delle garanzie, sia dal lato della finanza, sia dal lato della grandissima e dimostrata utilità delle nuove cattedre.

Io non rifiuterei certo la mia più ampia fiducia ed al signor ministro ed al Consiglio superiore, ove potessi assicurarmi che essi rimangano interamente liberi da quelle pressioni, da quelle esigenze che sono forse una conseguenza fatale delle istituzioni che ci reggono (alle quali poi per tante altre ragioni io sono affezionatissimo, ed alle quali sono dispostissimo a perdonare molti inconvenienti), esigenze che pur troppo esistono.

Dunque se potessi sperare che l'utilità generale della scienza e dell'istruzione pubblica in Italia rimanesse solo arbitra della istituzione delle nuove cattedre, io potrei accettare questo articolo; ma nello stato di cose attuale io credo che nessuno possa ora disconoscere i pericoli che ho accennati.

Noi, accordando questa facoltà al ministro, gli addosseremmo per avventura una responsabilità molto grave, e gli effetti potrebbero riuscire di utilità assai dubbia alla universalità degli insegnamenti superiori in Italia.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole signor ministro della pubblica istruzione.

**COPPINO, ministro della pubblica istruzione.** L'onorevole senatore Alfieri ha conchiuso il suo discorso annunciando il timore che il dono dell'art. 6 fosse pericoloso pel ministro e per le finanze.

Egli aveva anche premesso una considerazione: egli non credeva, o almeno dubitava che dall'istituzione di una nuova cattedra o di nuove cattedre potesse sorgere la necessità, sentita dal ministro o significatagli dagli uomini com-

petenti, che quel nuovo studio fosse stabilito nella Facoltà. E tutto questo per la considerazione generale dell'influenza che si esercita sopra le amministrazioni centrali.

Questo, se non erro, è il pensiero dell'onorevole senatore Alfieri, pensiero originato da due ordini di considerazioni.

Su cotesta questione delle ingerenze estranee all'amministrazione si è tanto detto e ridetto, che le brevi parole di un ministro, pronunziate così di passaggio in una discussione come questa, non varrebbero certamente a mutare la corrente dell'opinione. Non discuto quindi sulle ingerenze, che possono forzare i ministri; ma dico che il Parlamento può domandare al ministro ragione dell'aver accettato tali ingerenze illecite e indebite. Ed a questo proposito farò una questione personale; anzi, non del tutto personale, perchè ne ha discusso l'onorevole Alfieri.

Esso, accennando alla Facoltà giuridica e lodando l'onorevole senatore Majorana di avervi fatto allusione, ha detto: Vedete come l'antico corpo delle dottrine di questa Facoltà sia ora rotto dalla compenetrazione delle dottrine sociologiche.

Ebbene, io ho istituite tre o quattro cattedre e fra queste una delle finanze che si è detto anche vada diventando una scienza. Ora asserisco - e l'onorevole senatore Alfieri mi ha dato troppe prove di fiducia perchè io dubiti che egli non voglia credere alla mia parola - che veramente non ho fatto ciò per alcuna ingerenza politica. Anzi, se vuole sapere la vera ragione che mi spinse a quella determinazione, gli dirò che fu la importanza delle nuove discipline, al che si aggiunga pure che gli studenti di legge avendo sole 12 ore di lezioni alla settimana si è pensato di dar loro così un utile modo di occuparsi.

Comprendo bene come una gioventù vivace è tratta ad occupare altrimenti le 24 ore del giorno che non in 2 ore di scuola; ma si ha da trovar modo che gli studenti studino maggiormente; da questo in fuori forse sarebbe conveniente ridurre il corso a due o tre anni, idea troppo contraria al progresso degli studi.

Si osserva da non pochi esservi stati molti giovani che in due o tre anni si sono messi in grado di prendere la laurea e alcuni di questi sono ben lungi dall'essere degli ultimi tra gli

piuttosto dovremmo preoccuparci molto di facilitare, per quanto è possibile, i diversi raggruppamenti degli studi.

Ora, di tutto ciò mi duole di non veder traccia nel progetto di legge che stiamo discutendo, mentre ho udito, nelle scorse sedute, delle dottissime dissertazioni intorno al modo di determinare e fissare l'ordinamento di ciascuna Facoltà.

Per tutte queste ragioni io non potrei votare l'art. 6 se non quando vedessi da colleghi di me più competenti in questa materia, e più particolarmente dai membri dell'Ufficio centrale e dal signor ministro introdotte delle garanzie, sia dal lato della finanza, sia dal lato della grandissima e dimostrata utilità delle nuove cattedre.

Io non rifiuterei certo la mia più ampia fiducia ed al signor ministro ed al Consiglio superiore, ove potessi assicurarmi che essi rimangano interamente liberi da quelle pressioni, da quelle esigenze che sono forse una conseguenza fatale delle istituzioni che ci reggono (alle quali poi per tante altre ragioni io sono affezionatissimo, ed alle quali sono dispostissimo a perdonare molti inconvenienti), esigenze che pur troppo esistono.

Dunque se potessi sperare che l'utilità generale della scienza e dell'istruzione pubblica in Italia rimanesse solo arbitra della istituzione delle nuove cattedre, io potrei accettare questo articolo; ma nello stato di cose attuale io credo che nessuno possa ora disconoscere i pericoli che ho accennati.

Noi, accordando questa facoltà al ministro, gli addosseremmo per avventura una responsabilità molto grave, e gli effetti potrebbero riescire di utilità assai dubbia alla universalità degli insegnamenti superiori in Italia.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole signor ministro della pubblica istruzione.

**COPPINO, ministro della pubblica istruzione.** L'onorevole senatore Alfieri ha conchiuso il suo discorso annunciando il timore che il dono dell'art. 6 fosse pericoloso pel ministro e per le finanze.

Egli aveva anche premesso una considerazione: egli non credeva, o almeno dubitava che dall'istituzione di una nuova cattedra o di nuove cattedre potesse sorgere la necessità, sentita dal ministro o significatagli dagli uomini com-

petenti, che quel nuovo studio fosse stabilito nella Facoltà. E tutto questo per la considerazione generale dell'influenza che si esercita sopra le amministrazioni centrali.

Questo, se non erro, è il pensiero dell'onorevole senatore Alfieri, pensiero originato da due ordini di considerazioni.

Su cotesta questione delle ingerenze estranee all'amministrazione si è tanto detto e ridetto, che le brevi parole di un ministro, pronunziate così di passaggio in una discussione come questa, non varrebbero certamente a mutare la corrente dell'opinione. Non discuto quindi sulle ingerenze, che possono forzare i ministri; ma dico che il Parlamento può domandare al ministro ragione dell'aver accettato tali ingerenze illecite e indebite. Ed a questo proposito farò una questione personale; anzi, non del tutto personale, perchè ne ha discusso l'onorevole Alfieri.

Esso, accennando alla Facoltà giuridica e lodando l'onorevole senatore Majorana di avervi fatto allusione, ha detto: Vedete come l'antico corpo delle dottrine di questa Facoltà sia ora rotto dalla compenetrazione delle dottrine sociologiche.

Ebbene, io ho istituite tre o quattro cattedre e fra queste una delle finanze che si è detto anche vada diventando una scienza. Ora asserisco - e l'onorevole senatore Alfieri mi ha dato troppe prove di fiducia perchè io dubiti che egli non voglia credere alla mia parola - che veramente non ho fatto ciò per alcuna ingerenza politica. Anzi, se vuole sapere la vera ragione che mi spinse a quella determinazione, gli dirò che fu la importanza delle nuove discipline, al che si aggiunga pure che gli studenti di legge avendo sole 12 ore di lezioni alla settimana si è pensato di dar loro così un utile modo di occuparsi.

Comprendo bene come una gioventù vivace è tratta ad occupare altrimenti le 24 ore del giorno che non in 2 ore di scuola; ma si ha da trovar modo che gli studenti studino maggiormente; da questo in fuori forse sarebbe conveniente ridurre il corso a due o tre anni, idea troppo contraria al progresso degli studi.

Si osserva da non pochi esservi stati molti giovani che in due o tre anni si sono messi in grado di prendere la laurea e alcuni di questi sono ben lungi dall'essere degli ultimi tra gli

avvocati, e qualcuno è anche non ultimo tra i dottori di collegio, in quelle università che li hanno conservati.

Quando a Napoli non c'era l'obbligo dell'iscrizione, si laureava in un tempo molto più breve; nè ciò vuol dire che sappiano meno. Dunque o ridurre gli anni di corso, o accrescere le discipline. In questo bivio, mi parve necessario di accettare piuttosto il secondo, perchè queste scienze, diverse dalla pura scienza del diritto, se voi non l'accettate nella Facoltà legale, domani ne costituiranno una propria; e in molti paesi l'hanno già costituita.

Ad una mezza costituzione di questa natura l'onor. senatore Alfieri dovrà riconoscere che egli ha contribuito assai.

Dunque quando una scienza sorge, l'interesse è che l'università la raccolga; ed è questa in parte la ragione per cui abbiamo fatto la Facoltà politecnica.

Quando una grande professione dispone di grandissimi aiuti che le danno tutte quante le scienze o un gran numero di esse, riconosca-mola. Perchè non riconoscerla, perchè lasciarla fuori dalla grande madre che è l'università?

C'entri e goda del vantaggio comune di rialzare la scienza e di abilitare alle professioni.

Quanto alle ingerenze, l'onor. senatore Alfieri non dia loro troppo peso; non è materia assolutamente libera: vi è una doppia guarentigia. Noi abbiamo una guarentigia scientifica (e questa, dirò, si aspetta dall'amministrazione) ed una guarentigia parlamentare, che sta nel bilancio.

La forza di quest'ultima è tanta che io non ottenni facilmente quest'anno l'approvazione di certe parti del bilancio; e 50 o 60 mila lire, domandate appunto per soddisfare a certi obblighi di nuovi insegnamenti, mi furono disputate assai.

Dunque la guarentigia finanziaria esiste, perchè una cattedra finanziariamente non può essere istituita se non è iscritta nel bilancio.

La guarentigia scientifica sta nel parere conforme del Consiglio superiore.

E qui bisogna che il Senato mi consenta di dire le cose come sono.

Mi pare che ci siano troppi sospetti. Intendo la responsabilità con tutte le sue conseguenze: ma questi uomini, queste funzioni responsabili non circondateli di diffidenze e di sospetti.

Contro il Consiglio superiore sorgono di tratto in tratto, ma non sono legittimi. È un consenso d'uomini scelti o dal ministro o dai colleghi, e senza offesa di alcuno, si può ben riconoscere che vanno fra gli uomini più valenti del nostro paese; e, quel che più importa, è un consenso che sente tutta la responsabilità scientifica dinanzi alla nazione.

Il che se deve assicurare innanzi agli onesti intendimenti le risoluzioni del Ministero, deve molto maggiore sicurtà dare alla nazione.

Uomini che hanno una buona riputazione, non sono facili ad ammettere, per compiacenze che il progresso delle dottrine condannerebbe, nuove cattedre.

Noi intendiamo che gli ingegneri, che i medici, che gli avvocati, che i professori si facciano in quel determinato modo e debbano sapere quelle determinate cose, ma sentiamo che quello che oggi costituisce ciascuna di queste diverse professioni, il valore di ciascuna di queste scienze, domani sarà cambiato.

Quello che importa negli ordini legislativi è il non cristallizzarli; l'ha detto l'onorevole senatore Alfieri. Ora, o io mi inganno, o ciò che domandiamo noi è appunto di evitare il pericolo della cristallizzazione.

Noi dobbiamo dare una sicura base alla finanza col dire quanto la spesa per l'istruzione costa: e però domandiamo un ruolo fondamentale. Ma dobbiamo dall'altra parte dare una sicurtà alla scienza, e dirle: Tu non sarai messa fuori mai dall'università, perchè la finanza abbia chiuso il cancello. E ad ottenere questo effetto si sono aggiunte cattedre fuori ruolo.

Ora ella vede, onorevole signor senatore Alfieri, che questo congegno, se avrà l'onore di essere approvato dal Parlamento, risponderà a due concetti che debbono camminare contemporanei nella vita di un popolo che progredisce, e che ha la coscienza di ciò che è, e i presentimenti e la cura doverosa del suo avvenire.

Dopo ciò non ho bisogno di rivolgermi all'onor. senatore Alfieri. Egli ha riconosciuto che quelle scienze che si chiamano sociali hanno il diritto di essere. Ora queste scienze sono oggi una, due, tre; ma domani vi può essere un altro rapporto e maggiore tra lo stato attuale e il successivo. Domani nella Facoltà letteraria sentirete bisogno di investigare meglio che cosa

sia il pensiero e la parola di una gente scomparsa; e sentirete risuscitare qualche antica civiltà spenta di cui non resta alcun documento: avrete bisogno di creare una nuova cattedra. E ciò accadrà per tutte le altre Facoltà e scienze.

Quindi i timori dell'onorevole senatore Alfieri contrastano con l'ideale di lui medesimo.

Non volendo cristallizzare la scienza, certo è che non possiamo mai dire: ecco il ruolo definitivo. Il pensiero umano, o investighi il passato o indovini il futuro, non può esser chiuso in quel circolo che il presente delinea.

Adunque, conchiudendo, a me pare che le due guarentigie le quali debbono essere volute, vi sieno. La guarentigia scientifica l'abbiamo nel giudizio del Consiglio superiore. Il di che paia a qualcheduno che il Consiglio superiore non possa garantire il giudizio sulla scienza, sarà condannato lo stesso Consiglio, e non vi sarà nulla di meglio che abolirlo. Ma finchè non si venga a questo e non ci si verrà mai, bisogna riconoscergli la competenza che a un corpo di tale natura non può mancare. La guarentigia finanziaria sta in voi. Il di che voi vedrete che il bilancio sia cresciuto per qualche cattedra aggiunta, si domandi il ministro che la difenda, e provi che quella cattedra era necessario aggiungerla. Nessun ministro vorrà *a priori* esporsi a sostenere una lotta la quale comincierebbe ad avere per sé il danno che la scienza dicesse: Avete fatto contro il mio interesse.

Quindi codesta facoltà risponde altamente ai bisogni della scienza, o si considerino i suoi svolgimenti particolari o si congiunga a questi una delle considerazioni che faceva ieri l'onorevole senatore Secondi, il valore dell'individuo.

Per queste due guarentigie, le quali ci sono date in diversa maniera, ma che sono nel nostro ordinamento, prego l'onorevole senatore Alfieri a levare quei suoi dubbi, e votare quest'articolo di legge che a me pare sia buono e profittevole agli studi e non pericoloso alle finanze.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ho chiesto la parola, non perchè ci sia nulla da aggiungere alle ragioni addotte così efficacemente e per-spicacemente dal signor ministro, ragioni che

spero avranno convinto l'illustre senatore Alfieri, ma perchè, avendo egli rivolto la sua domanda anche all'Ufficio centrale, io mi tengo obbligato di rispondergli che, anche a parer nostro, i dubbi da lui elevati possono dissiparsi completamente davanti alle argomentazioni dell'onorevole ministro.

A quelle ragioni io mi permetterò di aggiungere un'altra riflessione, ed è che questo art. 6, proposto alla votazione del Senato, non è una novità così grande che debba impaurire alcuno, poichè il concetto di questa disposizione già esiste negli art. 53 e 54 della legge Casati.

Dopo l'enumerazione delle cattedre istituite nelle Facoltà universitarie, l'articolo 53 dice: « inoltre alla Facoltà anzidetta (la fisico-matematica) in Torino e Pavia, saranno annesse cattedre (*cattedre*, senza dire quante) di analisi e geometria superiore, di fisica, matematica e meccanica superiore »: e poi all'art. 54 è detto: « nella Facoltà di filosofia e lettere dell'Università di Torino e dell'Accademia di Milano potranno inoltre essere dati insegnamenti (senza dire quanti) di lingue antiche e moderne, come eziandio corsi speciali di letteratura e di filosofia, nonchè corsi temporanei relativi a diversi rami di scienze a complemento delle altre Facoltà ».

Cosicchè io credo che noi siamo rimasti fedeli allo spirito della legge Casati, di quella legge che ogni giorno più si riconosce provvida e sapiente. Solamente noi abbiamo dovuto estendere quelle disposizioni, che allora erano fatte per Torino, Pavia e poche altre università, allo Stato intiero.

Ed un'altra cosa abbiamo dovuto fare, cioè togliere dalle disposizioni della legge Casati quelle parti alle quali può essere con giustizia rivolta la censura del senatore Alfieri, ossia quelle determinazioni e limitazioni che si riassumono nella parola *cristallizzazione* da esso pronunciata.

È un fatto che la legge Casati, in alcuni punti, cristallizzava l'ordinamento universitario, fissando il numero ed i titoli delle cattedre. Ecco ciò che noi abbiamo creduto si dovesse abrogare, perchè non più rispondente ai bisogni progressivi della scienza.

Ora a cotesto ordinamento fisso, invariabile della legge Casati, noi ne sostituiamo uno elastico, riformabile di cinque in cinque anni, ri-

mettendone le determinazioni e le correzioni al giudizio delle persone competenti, sempre, s'intende, sotto la guarentigia della responsabilità del ministro, e subordinatamente all'approvazione del Parlamento, al quale tutto deve essere assoggettato, non foss'altro, per l'autorizzazione della spesa.

Mi lusingo che l'onorevole Alfieri si sentirà soddisfatto da queste dichiarazioni, o che almeno vorrà rendere giustizia alla rettitudine delle nostre intenzioni.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro che chieda di parlare, rileggo l'art. 6 come è stato concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale.

#### Art. 6.

« Il ruolo di ciascuna Facoltà è formato dalle cattedre fondamentali per gli studi da essa abbracciati, e sarà determinato nello statuto di cui all'art. 20 della presente legge.

« Nelle Facoltà che si segnalino per concorso di studenti ed operosità, si potranno aggiungere, su parere conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione, altre cattedre fuori ruolo, specialmente per provvedere a quelle discipline che di loro natura hanno pochi cultori.

« Ogni qualvolta si tratti di provvedere a cattedre vacanti, il ministro chiede il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 6 testè letto.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si passa alla discussione dell'art. 7.

#### Art. 7.

« Nelle università oltre l'insegnamento ufficiale vi è l'insegnamento privato o libero. L'insegnamento ufficiale è dato dai professori ordinari, dai professori aggiunti e dai professori straordinari.

« Il numero totale dei professori addetti ad una Facoltà sarà pari a quello delle cattedre che ne formano il ruolo. Il numero de' professori ordinari non potrà superare la metà di questo totale, salva la disposizione dell'art. 73, ultimo alinea; della legge 13 novembre 1859 ».

A questo articolo è stato proposto un emendamento dai signori senatori Moleschott e Cantoni così formulato:

#### All'art. 7.

*Si finisca il primo comma così:*

« ....è dato da professori ordinari, da professori aggiunti, da professori straordinari e da incaricati ».

*Verso la fine del secondo comma si omettano le parole: « ultimo alinea ».*

*Si aggiunga un terzo comma così:*

« Gli incaricati sono nominati dal ministro, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione. L'incarico è annuale e rinnovabile di anno in anno ».

*Aggiungere il seguente comma (3):*

« Nelle università contemplate nel 2° comma dell'art. 6 (emendato come sopra) il numero dei professori ordinari non sarà inferiore a quello che l'art. 70 della legge 13 novembre 1859 assegna alla università di Torino ».

(MOLESCHOTT, CANTONI).

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Come ebbi l'onore di dichiarare, l'Ufficio centrale ed il signor ministro avevano già preso in esame gli emendamenti proposti intorno a quest'art. 7.

Di più aggiungo che, essendoci questa mattina occupati dell'emendamento del senatore Secondi, siamo stati tratti ad esaminare l'art. 7, il quale si collega strettamente coll'art. 6 pel quale appunto l'onor. senatore Secondi proponeva il suo emendamento.

Da quest'esame è risultata la concorde adozione della seguente dicitura per l'art. 7, che tiene conto degli emendamenti ai quali ho accennato sopra.

#### Art. 7.

« Nelle università, oltre l'insegnamento ufficiale, v'è l'insegnamento privato o libero. L'insegnamento ufficiale è dato dai professori ordinari, dai professori aggiunti, dai professori straordinari e da incaricati ».

E questo è conforme all'emendamento proposto dagli onorevoli senatori Moleschott e Cantoni.

La seconda parte dell'articolo direbbe:

« Il numero normale dei professori addetti ad una Facoltà sarà pari a quello delle cattedre che ne formano il ruolo.

« Il numero dei professori ordinari di ruolo non potrà superare la metà di quello normale, salva la disposizione dell'art. 73 della legge 13 novembre 1859.

« Questo numero non sarà in alcun caso inferiore a quello determinato dai ruoli ora vigenti ».

Con questa redazione noi crediamo di avere intieramente soddisfatto allo scopo che gli onorevoli senatori Moleschott e Cantoni si proponevano col loro emendamento. L'effetto in sostanza è il medesimo, e forse è anche più chiaramente raggiunto.

Dirò di più: in questa forma sono eliminati tutti i dubbi che da diverse parti si erano sollevati circa una possibile diminuzione nel numero degli ordinari. Io ho già accennato a questo, che colla nostra riforma noi intendiamo di dare elasticità al numero degli ordinari, e di renderlo suscettibile di seguire, insieme col ruolo delle cattedre della Facoltà, i bisogni mutabili della scienza; ma pur volendo limitato cotesto numero, non intendevamo d'altra parte di farlo scendere al di sotto di quello che è portato dalle leggi o dagli organici attualmente vigenti.

L'emendamento proposto dagli onorevoli colleghi Moleschott e Cantoni mirava invero allo stesso fine. Con altre parole esso diceva:

« Il numero dei professori ordinari non sarà inferiore a quello che l'art. 70 della legge 13 novembre 1859 assegna alla università di Torino », il quale ruolo dell'università di Torino, se si fa eccezione dell'università di Napoli, è superiore a tutti i ruoli analoghi.

Ma appunto perchè vi ha una università, quella di Napoli, che sarebbe rimasta fuori, noi ci siamo concordati col signor ministro in quest'altra redazione:

« Questo numero non sarà in alcun caso inferiore a quello determinato dai ruoli ora vigenti ».

Io credo che questa redazione possa soddis-

fare ai desiderî dei sottoscrittori degli emendamenti; soltanto qui non è ancora stata presa in considerazione l'aggiunta finale relativa alla nomina degli incaricati: aggiunta, sulla quale noi ci rimettiamo a quanto il signor ministro si è riservato di dichiarare qui in Senato.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 7 emendato di concerto fra il signor ministro e l'Ufficio centrale.

#### Art. 7.

« Nelle università, oltre l'insegnamento ufficiale vi è l'insegnamento privato o libero. L'insegnamento ufficiale è dato da professori ordinari, da professori aggiunti, da professori straordinari e da incaricati.

« Il numero normale dei professori addetti ad una Facoltà sarà pari a quello delle cattedre, che ne formano il ruolo.

« Il numero dei professori ordinari di ruolo non potrà superare la metà di quello normale, salva la disposizione dell'art. 73 della legge 13 novembre 1859.

« Questo numero non sarà in alcun caso inferiore a quello determinato dai ruoli ora vigenti ».

Essendo questo articolo stato proposto dall'Ufficio centrale non occorre che io chieda al Senato se intenda di appoggiarlo.

Do ora facoltà di parlare all'onor. senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Debbo incominciare col ringraziare il relatore dell'Ufficio centrale delle cose che ha detto per rischiarire la questione. Se, ciò non di meno, insisto nell'averne la parola, si è perchè non so piegare l'animo mio a questo procedimento, che cioè semplicemente si venga a dire al Senato che fra l'Ufficio centrale ed il ministro si sono presi i dovuti accordi. Io credo che ciò tolga il nerbo, la vita della discussione, poichè a me pare che colui il quale ha proposto un emendamento, debba e possa riservarsi il diritto di motivarlo brevemente, informando il Senato intiero delle ragioni che lo hanno indotto a proporre un emendamento.

Forse queste parole sono troppo gravi per la circostanza presente, ma giacchè mi pesavano sull'animo ho voluto dirle, persuaso che tanto l'Ufficio centrale, quanto l'onor. ministro vorranno perdonarmele.

Il motivo pel quale desidero di parlare un momento ancora sul mio emendamento che si riferisce al primo alinea dell'articolo che stiamo discutendo, è questo: che veramente gli incaricati erano stati dimenticati.

Non si erano omessi con alcun proposito meno che buono, con nessuna intenzione, ma in fatti erano stati dimenticati. Questi incaricati hanno grande valore perchè si scelgono negli ordini più diversi fra quelli che possono occuparsi di una parte circoscritta dell'insegnamento. Possono innanzi tutto essere dei giovani i quali appena hanno guadagnato gli sproni nell'insegnamento. Ma cotesti incarichi si possono dare anche a persone provette; e noi abbiamo avuto parecchi casi nei quali (è inutile che io faccia dei nomi) uomini insigni, professori emeriti, uomini che appartengono alle alte cariche dello Stato, vennero incaricati di disimpegnare, come volentieri disimpegnano, una parte dell'insegnamento e lo fanno bene.

Sono felice di poter dire che, tanto l'onorevole ministro quanto l'Ufficio centrale, credevano opportuno che la posizione di tali uomini, la possibilità d'impiegarli, fosse legalmente riconosciuta, ed è perciò che io torno su tale argomento non avendo ben sentito se su questo proposito si sia esplicitamente espresso il relatore dell'Ufficio centrale.

In quanto alle parole: *ultimo alinea* che io desidero levate, mi limito a dire che non si deve parlare di un ultimo alinea trattandosi di un articolo di legge che non ha che un alinea solo.

L'altra questione sulla quale torno, è questa che io aveva dapprima proposto all'Ufficio centrale un emendamento, che poi è scomparso, nel quale io determinava da quali categorie il ministro potesse scegliere gl'incaricati. E ciò perchè era a poco a poco invalso il costume di designare ad incaricati degli uomini che non erano neppure privati docenti; e quando nascevano delle questioni di precedenza nelle Facoltà, veniva fuori questo assurdo: che il privato docente, il quale in fin dei conti insegna a proprio rischio e pericolo e non è ancora altrimenti riconosciuto ufficialmente, fosse considerato come da più dell'incaricato il quale aveva goduto e gode ufficialmente della fiducia del Governo, il che non sembra troppo logico.

È perciò che io vorrei inserire in questo articolo le seguenti parole:

« Gl'incaricati sono nominati dal ministro, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, tra i professori ordinari, emeriti, aggiunti, straordinari, tra i privati docenti, tra le persone dichiarate eleggibili in un concorso, tra le persone venute in meritata fama di valenti cultori della disciplina che dovranno insegnare » e poi continuare come nell'emendamento testè letto:

« L'incaricato è annuale e rinnovabile di anno in anno ».

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SECONDI. La creazione di questo nuovo ente, il professore aggiunto, io la credo non rispondente al bisogno; la credo superflua e d'impedimento alla carriera dei professori.

E colle prerogative che gli sono date da questo disegno di legge, la credo anche produttiva di qualche assurda conseguenza.

Io la credo superflua perchè a me pare che la divisione in due classi dei professori basti al bisogno; quando noi accettiamo, come vuole l'attuale progetto di legge, che un professore straordinario non possa essere nominato senza concorso, quando noi accettiamo che dopo tre anni d'insegnamento il professore straordinario possa perdere ogni diritto alla cattedra; e che per essere promosso ha nuovamente bisogno del giudizio di una seconda Commissione, io credo che per legge siano ad esuberanza stabilite tutte le più ragionevoli cautele.

Non vorrei però che ogni concorso fosse fatto per straordinario, perchè desidererei aperto l'adito all'ordinariato, principalmente delle università primarie, ai professori delle università secondarie, per i quali il passaggio dall'una all'altra università è già una promozione.

In tal guisa facendo non si sente per nulla la convenienza di creare una classe intermedia.

In molti casi gli stessi professori delle università secondarie farebbero loro stessi la parte attribuita da questo disegno di legge ai professori aggiunti.

Quando invece fosse approvata la creazione dei professori aggiunti si verrebbe con essi ad intralciare la carriera dei professori rendendola lunga, bene spesso troppo lunga, perchè da molti possa essere percorsa. Nè mi si dica che agli aggiunti resti libero il concorso perchè si potrebbe facilmente rispondere con l'esperienza

alla mano che ad una certa età ben difficilmente il professore si persuade a correre l'arringo dei concorsi. All'aggiunto rimarrebbe la promozione per ottenere la quale egli ha bensì il bisogno, a norma di questo disegno di legge, del giudizio di una Commissione, ma ha anche il privilegio di non correre alla gara con altri.

Ma qui, o signori, io vi attendeva. Qui cominciano le dolenti note. Qui cominciano i difetti maggiori di questo progetto di legge.

Secondo il progetto stesso, il professore aggiunto è inamovibile e la Commissione che dovrà giudicarlo può non riscontrare i titoli alla promozione. Quindi la legge *a priori* rende possibile la perpetuità di un insegnante nel quale non ricorrono le condizioni d'idoneità. Immagiamoci ora una Facoltà la quale avesse la disgrazia di avere uno, due, tre aggiunti giudicati non idonei da una Commissione. Sarebbe una Facoltà screditata, non avrebbe più alcun prestigio. Ma vi ha di più: la legge non fornisce a queste Facoltà nemmeno il mezzo di liberarsene, ma le condanna a subirli.

L'esperienza di qualche professore straordinario che non ha ottenuto la promozione, e che fu, ciò non ostante, tenuto in posto per abuso amministrativo, perdonabilissimo per le circostanze nelle quali fu fatto, dimostra all'evidenza quanto sia grave la mia obiezione.

La legge darebbe l'obbligo di continuare a servirsi dell'opera di un professore giudicato non idoneo da una Commissione, tale conseguenza è poco meno che assurda.

Infatti la promozione per gli insegnanti non significa promozione ad un ufficio superiore, come lo significa in generale parlando la promozione negli altri impieghi e nella milizia. In questa un capitano che non ottiene la promozione perchè la Commissione non lo ha giudicato idoneo all'ufficio di maggiore, può essere dichiarato eccellente capitano ed esserlo di fatto, tutt'altro essendo il compito di un capitano di quello di un maggiore.

Ma nell'istruzione, ed in ispecie nell'istruzione superiore la cosa è ben diversa.

La promozione di un professore aggiunto, che da molti anni tiene una cattedra, non porta come pretenderebbe questo progetto di legge, il semplice significato di un premio maggiore alle sue fatiche ed ai servizi resi, ciò che d'altronde si ottiene cogli aumenti quinquennali.

Negare la promozione all'aggiunto con un verdetto di non idoneità all'ufficio di ordinario, non può esclusivamente significare mancanza di titoli ad un maggiore stipendio; ma implica per assoluta necessità, mancanza di vera attitudine a quell'ufficio dove intanto per contraddizione lo mantenete.

Voi mi direte che io non ho contemplato che un caso eccezionale, e che la maggior parte dei professori aggiunti o otterranno la promozione o non volendo correre l'alea di un concorso resteranno tali per tutta la vita.

Ma credete con questo di avere migliorato le condizioni dell'insegnamento?

La creazione del professore aggiunto racchiude in sé tutti i difetti del professore straordinario della legge Casati, reso inamovibile per consuetudine, il quale, fatte le debite eccezioni, insufficientemente retribuito non può dare all'insegnamento che la minor parte della sua attività e del suo buon volere.

Queste, o signori, sono le ragioni per le quali la legge Casati sapientemente non conferì l'inamovibilità ai professori straordinari.

Essa richiedendo la conferma ogni anno, si è riservata il diritto di licenziare un professore creduto inabile, ed ha in parte un po' creato un utilissimo stimolo all'attività di questi insegnanti, colla stessa incertezza della loro posizione.

Io, in seguito alle esposte considerazioni, propongo quindi che siano soppresse le parole « dai professori aggiunti ».

Mi riservo di proporre l'emendamento riflettente i professori straordinari all'articolo 9.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Io aveva domandato la parola dopo l'onorevole Moleschott per difendere l'aggiunta che avevamo proposto al 3° comma.

Ora siccome l'onorevole Secondi si è trattato a discutere intorno al primo comma che riguarda la questione dei professori aggiunti, così prego, per il buon ordine della discussione, che debbasi prima sentire il parere dell'Ufficio centrale e del signor ministro intorno alle proposte nuove del senatore Secondi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Secondi propone la soppressione delle parole: « professori aggiunti ».

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Comincerò dall'esprimere al mio carissimo amico Moleschott il dispiacere che egli abbia giudicato come un po' singolare il procedimento che si segue ora nel Senato per la discussione degli articoli.

Io posso invocare al riguardo la testimonianza degli onorevoli colleghi. Siamo stati continuamente a disposizione di tutti durante i quindici giorni d'intervallo che decorsero tra le prime sedute della discussione generale e la ripresa delle adunanze; e oltre a questo, noi ci siamo, prestati ancora ieri a prendere in esame nuovi emendamenti, sebbene avremmo forse potuto opporre che questi ultimi emendamenti arrivavano troppo tardi. Nè abbiamo mai preteso di intralciare la libera discussione degli emendamenti proposti; e quando il collega Moleschott propose i suoi emendamenti, l'Ufficio centrale si fece un dovere di tenere con lui una seduta, alla quale l'onorevole signor ministro non poté prendere parte, solo perchè era occupato alla Camera elettiva nella discussione del bilancio della pubblica istruzione. Ma appena il signor ministro poté essere libero, comunicammo anche a lui gli emendamenti ch'erano stati proposti e il nostro avviso intorno ad essi; ed in seguito a ciò io mi feci un dovere di informare il collega Moleschott, quali de' suoi emendamenti potevano essere accettati e quali no dal signor ministro, dal quale noi non eravamo più liberi di dissentire in que' punti ne' quali egli aveva già accettato gli emendamenti dell'Ufficio centrale, contrapposti al progetto del Governo. Ben inteso, che rimaneva piena libertà al senatore Moleschott ed a qualunque altro di sostenere o di abbandonare i propri od altrui emendamenti, all'atto della discussione degli articoli.

Al principio della discussione degli articoli, io diedi lettura o notizia degli articoli emendati, nella forma concordata col signor ministro, lasciando libertà intera (è necessario di dirlo?) a ciascun autore di emendamenti di ripigliare e difendere quelli che per avventura non fossero stati accettati.

A questo art. 7 gli emendamenti proposti erano quattro: di questi, due sono stati accet-

tati letteralmente, ed il terzo, se non venne accolto nei suoi precisi termini, è però sostituito da un altro che risponde al medesimo scopo, e contro il quale non ho sentito fare nessuna obiezione.

Il quarto comma dell'emendamento non è stato compreso nella formula da me trasmessa alla Presidenza, perchè, come già dissi, su di esso attendiamo che il signor ministro abbia manifestato qui in pubblica seduta il suo avviso.

PRESIDENTE. Se volesse permettermi, signor relatore, rileggerei l'emendamento proposto dal senatore Moleschott.

Senatore CREMONA, *relatore*. Crederei opportuno di dire prima due parole intorno alla proposta fatta dal senatore Secondi.

PRESIDENTE. Faccia pure.

Senatore CREMONA, *relatore*. L'onorevole Secondi ha fatto una vera carica a fondo contro questi poveri professori aggiunti, ed ha prodigato più volte l'epiteto di assurdo al progetto in discussione...

Senatore SECONDI. Non al progetto, ma alla proposta...

Senatore CREMONA, *relatore*. Comunque sia, la parola è stata detta; l'esagerazione della censura mi dispensa dalla difesa.

In questa proposta, che pare tanto assurda all'onorevole Secondi, sono in ottima compagnia!

Tutti i ministri i quali si sono succeduti da venti anni sino ad oggi, il Berti, il Correnti, lo Scialoja, il Coppino, il Desanctis, tutti hanno messo nei loro disegni di legge la proposta di dare stabilità al professore straordinario, dopo alcuni anni di prova, e insieme colla stabilità il diritto agli aumenti quinquennali.

Cosicchè, se l'onorevole Secondi non ha inteso di affermare che anche i cinque ministri da me nominati fecero una proposta assurda, la quale peraltro sinora non fu mai giudicata tale, bisognerà ritenere che l'assurdità tutta e sola adesso consista nella parola *aggiunto!* Giacchè la sostanza della proposta censurata è tutt'altro che nuova, data già da venti anni ed è stata sempre giudicata favorevolissimamente.

È inutile di venirci a dire adesso che la legge Casati è stata sapientissima nell'istituire i professori straordinari come li ha istituiti, cioè col farli decadere alla fine di ciascun anno; è

inutile questo elogio postumo, dacchè tutti sanno che quella disposizione è rimasta lettera morta; e nel fatto, i professori straordinari vengono sempre riconfermati; ed io non conosco alcun esempio di professore straordinario al quale la riconferma sia stata ricusata.

Tutti quelli che hanno pratica di università sanno che le Facoltà ed i ministri si trovano di fronte al bivio dolorosissimo, o di mantenere in perpetuo il professore straordinario nella sua condizione precaria, coll'umiliazione della rinnovazione annuale del suo decreto, senza alcun miglioramento di stipendio e di dignità, o di promuoverlo addirittura a ordinario, che è la posizione più elevata del professore, invocando talvolta l'applicazione dell'art. 69 con manifesta offesa alla verità.

Ora, nelle cose umane, si sa, tra il cattivo e l'ottimo ci sono molti gradi e termini intermedi. Un professore straordinario può bene compiere il suo ufficio con efficacia e zelo, e quindi può meritare di non essere licenziato, senza tuttavia aver saputo acquistare quei titoli scientifici che si riconoscono universalmente come condizione essenziale per la nomina a ordinario.

In questo caso, io vorrei sapere: che cosa farebbe l'on. Secondi, se fosse ministro?

Egli ha detto che la introduzione dei professori aggiunti intralcierà la carriera dell'insegnamento. Ecco una frase vuota, che per sé non significa nulla. Vorrei sapere: in qual senso ed in qual modo avverrà cotesto intralcio?

La sostanza della riforma sta in ciò: che si vengono a costituire due categorie di professori stabili, come sono in Francia e altrove, dove hanno fatto buona prova.

Sono professori che hanno eguali diritti e che si distinguono soltanto per lo stipendio.

Che cosa ci è d'assurdo in cotesto, che gli uni comincino collo stipendio di 3500 lire e poi, procedendo innanzi per aumenti quinquennali, giungano ad averne 5000; e che altri comincino da 5000 e procedano avanti fino alle 8000? Io non so capire che assurdo ci sia!

Ma l'onorevole senatore Secondi si è fermato molto su questo punto, e ha detto: vedete quanto è assurdo il vostro sistema! Quando si tratterà di promuovere un aggiunto a ordinario, voi vi esponete a questo sconcio, che, se non sarà

giudicato degno della promozione, sarà diminuito, esautorato, avrà fatto fiasco, diciamo la parola, in faccia ai suoi colleghi, in faccia alla gioventù. E, d'altra parte, siccome questo professore è stabile, voi non lo potete mandar via. Preferirebbe adunque l'onor. Secondi di poterlo mandar via, e poichè egli si è proposto di condannare il nostro sistema, dice addirittura che avrebbe il coraggio di mandarlo via.

Ma io gli farò osservare che questa alternativa non sussiste affatto; che essa non è in alcun modo una conseguenza del sistema. Non è esatto il dire che il professore aggiunto si cimerà quasi ad un esame di promozione, e che da cotesto cimento uscirà un giudizio pel quale egli sia dichiarato degno e meritevole, ovvero indegno e immeritevole della promozione.

La cosa dev'essere intesa altrimenti. Quando vaci un posto d'ordinario, questo sarà dato a quello tra gli aggiunti ammessi ad aspirarvi, che il giudizio di una Commissione competente designerà come primo; senza che ne consegua perciò che gli altri siano condannati come indegni. È un concorso di preminenza, e come in tutti i concorsi di tal genere, uno solo n' esce vincitore, senza che perciò gli altri ne vengano ad essere degradati.

Dalle cose dette dall'onor. senatore Secondi io credo di poter arguire ch'egli vagheggia il conguaglio, il livellamento generale degli onori e dei diritti, come dei meriti: tutti debbono essere considerati come eguali e nessuno deve emergere, nè per ingegno, nè per operosità. I professori straordinari o aggiunti sono dunque tutti ugualmente alti per lui; allora bisognerà ricorrere ad una estrazione a sorte, ed il sorteggiato sarà nominato ordinario. In tal modo egli avrà rimediato all'inconveniente temuto, e i non favoriti dalla sorte non subiranno alcuna degradazione.

Se la memoria non mi tradisce, credo di avere udito nei discorsi fatti in altre sedute, anche dai colleghi che mossero obiezioni e censure a questo disegno di legge, proclamare un giudizio affatto opposto a quello dell'onor. Secondi; ho udito dire, cioè, che la parte o migliore o meno censurabile della riforma è precisamente questa, che riguarda l'istituzione dei professori aggiunti, e che con essa si soddisfa ad un voto già da molto tempo e generalmente ma-

nifestato, quello cioè di provvedere alla situazione incerta e non decorosa dei professori straordinari.

Io trasecolo nell'udire la condanna di una proposta che migliora la condizione di una parte cospicua degli insegnanti, e che in generale si ritiene come la migliore fra le innovazioni contenute in questo progetto di legge.

Invece di avere, come ora, professori straordinari sempre sospesi in aria e poi professori ordinari, voi avrete i professori straordinari per un solo triennio, i professori aggiunti, stabili come gli ordinari, e poi i professori ordinari come prima.

Considerate che con questa proposta è evitato il pericolo che questi ultimi sieno ridotti di numero. Gli altri poi, invece di essere tutti professori straordinari, in una posizione incerta, a tempo indefinito, anelanti e spesso invano alla stabilità, la maggior parte diventeranno professori aggiunti, cioè professori i quali saranno in posizione tranquilla, assicurata, decorosa.

Non avranno ancora lo stipendio massimo degli ordinari, ma quanto al resto saranno investiti de' medesimi diritti, e non saranno più condannati al continuo timore che venga al potere un ministro, il quale la pensi come l'onorevole Secondi e li licenzi.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Questa proposta adunque non nuoce a nessuno; giova invece a tutti quei professori straordinari i quali, pur adempiendo bene ai loro doveri, non potrebbero colla legge presente, essere promossi in alcuna guisa per mancanza di posti, perchè il numero degli ordinari, che è limitato, si trova completamente occupato.

Forse che in oggi, quando il professore straordinario ha compiuto un certo numero d'anni di insegnamento, ha diritto addirittura ad essere promosso?

Niente affatto, ci vogliono due condizioni: non solo è necessario che una Commissione riconosca che questo professore ha titoli tali da renderlo meritevole della promozione, ma inoltre è inesorabilmente necessario che sia soddisfatta l'altra condizione, cioè che ci sia un posto vuoto disponibile. Non sono rari i casi nei quali la promozione, quantunque meritata, non ha potuto aver luogo di fatto, ed è stata differita per molti anni.

Invece, col nuovo sistema basterà che il professore straordinario sia riconosciuto meritevole della promozione, e allora è sicuro di ottenere la nomina ad aggiunto, non occorrendo più nessuna vacanza, nessuna disponibilità di posto. Non è questo un notevole miglioramento? Dove sta l'intralcio della carriera? Davvero, non lo so riconoscere.

Io non mi posso spiegare la critica così vivace dell'onorevole. Secondi, se non supponendo che egli non abbia abbastanza considerati, abbastanza esaminati i motivi della proposta, ed abbia giudicato in seguito ad una lettura un po' superficiale, fuggitiva. Sono persuaso che se egli ne farà un esame più maturo, si ricredrà dei suoi giudizi così severi ed acerbi.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Secondi.

Senatore SECONDI. Io non ho creduto mai di dare dei giudizi nè severi, nè acerbi, nè tanto meno posso lasciar credere al Senato di aver letto per una sol volta questo progetto di legge perchè ho scoperto una flagrante contraddizione.

Io ho parlato per dire la mia opinione in una questione di tanta importanza e per null'altro. E la mia posizione di direttore di uno dei più grandi istituti superiori d'Italia, che mi mette ogni giorno in contatto coi professori straordinari, mi ha fatto purtroppo comprendere in tutta la loro vastità gli inconvenienti che deriverebbero, ove si adottassero questi professori straordinari inamovibili così detti aggiunti da questo disegno di legge.

Del resto io credo che nè l'onorevole Correnti, nostro illustre collega, nè altri ministri della pubblica istruzione vorranno prendersela a male, se alcuno abbia per avventura trovato qualche neo nelle leggi o nei regolamenti da essi creati.

L'onorevole relatore mi dice: Voi avete girato la questione. Ora io vorrei che l'onorevole relatore mi rispondesse se è vero o no che, negando l'idoneità ad un professore, essa non si nega pel solo stipendio ma anche per l'attitudine a quell'ufficio; dal momento che la Commissione giudicatrice a norma dell'art. 10 deve riferire sull'importanza e sul valore assoluto dei titoli.

Senatore CREMONA, *relatore*. Non c'è idoneità.

Senatore SECONDI. Ella ha detto che non conosce il caso di un professore straordinario non mantenuto in posto. Purtroppo lo conosco io.

E questo fatto non ha prodotto buona impressione sul pubblico, nè sulla scolaresca.

Ella dice: come fa il professore aggiunto ad intralciare la carriera? Io domanderò all'onorevole relatore, se l'obbligare un professore a tre concorsi significa facilitare la carriera o piuttosto renderla difficile.

Il relatore disse che io voglio la parificazione generale dei professori.

Per rispondere a ciò bisognerebbe che io potessi esporre il mio pensiero a proposito dell'articolo 9 - che è quello riguardante i professori straordinari - si vedrebbe che io non voglio la parificazione generale dei professori. Anzi io mantengo la distinzione fra ordinari e straordinari, solamente non pongo in mezzo tra l'uno e l'altro il professore aggiunto.

Ho detto pure che avrei accettato il primo comma dell'art. 9, nel senso che i professori straordinari siano nominati per concorso e che dopo tre anni debbano cessare. Ma io vorrei che compiuto il triennio il professore straordinario possa essere conservato in ufficio per decreto reale, quando la Facoltà ne faccia proposta motivata dal buon insegnamento, e da nuovi titoli scientifici da giudicarsi da una Commissione nominata come all'art. 8, infino a che nella stessa Facoltà sia vacante un posto di professore ordinario.

Concorrendo queste condizioni, io vorrei che il professore straordinario abbia diritto per legge a quella promozione.

Io credo in questo modo sarebbe assicurata la carriera del professore straordinario senza il bisogno di un posto intermediario che intralci la sua carriera, e ciò perchè le cautele fissate per legge mi sembrano sufficienti a garantire una buona scelta.

Come si vede, io quindi non propongo la parificazione che mi attribuiva l'onorevole relatore.

Del resto l'onorevole relatore si meraviglia perchè io ho pronunciata la parola *assurdo*. Francamente io non ne ho trovato altra che esprimesse meglio il mio pensiero (*ilarità*) segnalando la contraddizione evidente.

Quando un professore subisce un verdetto di non idoneità da una Commissione e la legge lo mantiene in quel medesimo posto a qualunque costo, io non saprei perchè non si possa dire legge assurda.

Qui non è come nelle promozioni della mi-

lizia o degli altri impieghi, dove con la promozione si va ad adempiere ad altri uffici diversi da quelli che prima si adempiva. Invece nell'istruzione superiore l'ufficio è sempre l'uguale; per esempio, io come professore aggiunto insegnerò sempre la stessa oculistica che insegnerò in qualità di professore ordinario. Ma se mi dite che non sono capace di insegnarla come ordinario, non so se da questo verdetto di incapacità non possa essere ferito.

Io ho visto per verità che quei professori che ebbero la disgrazia di un tale verdetto di incapacità, ne soffersero e ne soffersero moltissimo.

D'altra parte se non ne soffrissero, per la loro forte natura non si potrebbe sostenere la ragione dell'onorevole relatore, che essi, cioè, siano esposti non al biasimo, ma alla lode.

Io credo infine, o signori, e credo fermamente all'assioma vecchio, vecchissimo, che cioè il primo elemento di una buona scuola è un buon professore, e per avere un buon professore è indispensabile assegnare ad esso un emolumento conveniente.

Sono quindi fermamente convinto che, senza un aumento di spesa, è inutile pensare ad una seria riforma dell'istruzione.

Che cosa è finalmente quest'ufficio del professore ordinario?

È forse esso ricompensato con stipendi straordinariamente grandi?

L'ottenimento di quest'ufficio, tenuto conto del compenso materiale che vi si annette, è qualche cosa di cospicuo per contestarlo così vivamente?

Sono 5000 lire delle quali, nella maggior parte delle città ove esistono le università primarie, più della metà il professore deve spenderle per l'alloggio.

E come si può pretendere da un professore che dedichi all'insegnamento tutta la sua attività, tutto il suo buon volere quando non ha la certezza di avere i mezzi per vivere? E cosa dovremo dire della condizione ancora più meschina fatta ai professori di ogni specie delle università secondarie?

Signori, io credo che con questo progetto di legge noi lasceremo le Facoltà ripiene come lo sono oggi di straordinari od aggiunti, che non potranno raggiungere l'ordinarietà; noi in-

vece di progredire non faremo altro che ribadire i difetti della legge Casati.

Per questa mia intima convinzione, io volevo proporre che il numero dei professori ordinari fosse illimitato, come è indefinito il progresso delle scienze. Ma dopo i discorsi che ho sentito, non propongo altro.

PRESIDENTE. Darò ora lettura dell'emendamento all'art. 7 proposto dai senatori Moleschott e Cantoni. Esso suona così:

« Gli incaricati sono nominati dal ministro, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, tra i professori ordinari, emeriti, aggiunti, straordinari, tra i privati docenti, tra le persone dichiarate eleggibili in concorso, tra le persone venute in meritata fama di valenti cultori delle discipline che dovranno insegnare.

« L'incarico è annuale ed è rinnovabile di anno in anno ».

COPPINO, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione. L'onor. relatore ha detto che sull'emendamento proposto dagli onorevoli senatori Moleschott e Cantoni, riguardo agli incaricati, io avrei manifestato il mio avviso. Lo manifesto in una parola sola.

L'aggiunta non mi pare indispensabile: quindi la si faccia o non la si faccia, io non ho nulla a dire; il che significa che io accetto che si aggiunga, come credo che non si nuocerebbe niente se l'aggiunta non si facesse.

Ma avevo un'osservazione più precisa a fare sull'altra correzione degli onorevoli senatori testè ricordati, là dove diceva: « Gli incaricati sono nominati dal ministro sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Come ho detto nella Commissione, mi pare che non sia indispensabile nè unico mezzo buono quello di richiedere il parere del Consiglio superiore. Io comprendo meglio che si determinino delle categorie. Se queste non ci sono, l'urto, l'assalto fatto al ministro è troppo, perchè esso possa convenientemente resistere, o tutte le volte domandare il parere del Consiglio superiore.

In questo pensiero avevo detto alla Giunta che se si potevano indicare le categorie, allora avrei accettato che si aggiungessero nel comma

primo le parole « ed a incaricati », a patto che in un'aggiunta, che deve essere al terzo comma, si dichiarino le categorie dalle quali devono sorgere gli *incaricati*. Per quanto riguarda me, finora l'amministrazione non ha scelto incaricati se non in quelle categorie che poi ho veduto espresse dall'onor. senatore Moleschott. O sono professori emeriti che vogliono ancora insegnare, o professori ordinari e straordinari, o sono liberi docenti, o sono eleggibili. Se non sono determinate queste categorie, domando che lo siano. Perchè la folla delle domande non è senza un grave disturbo pel Ministero.

Quindi dichiaro subito che accetto la designazione delle categorie; accetto in tal caso che si aggiunga pure l'incaricato, ma si dica a tutti che non si può venire al Ministero a chiedere un posto di incaricato, se il richiedente non si trova in quelle determinate condizioni.

Io ringrazio l'onor. senatore Secondi della conclusione cui egli è venuto, ma se mi fosse permesso entrare per un momento nella questione che fu sollevata, direi che a me pare che anche qui vi sia stata non divergenza di opinioni, ma difficoltà ad intenderci.

L'onorevole Secondi notava questo che egli anzi chiamava il grave, anzi il quasi assurdo.

Voi avete un aggiunto, che ha domandato la promozione ad ordinario, e non l'ha ottenuta; questa negativa influisce sulla sua reputazione, e pur tuttavia egli è inamovibile, e non lo potete mandar via!

Ciò è vero, e il fatto sarebbe gravissimo se pur troppo noi non fossimo molte volte costretti ad esaminare gli inconvenienti che abbiamo già per lo stato presente. L'onorevole Secondi e l'onorevole Cremona (ed io mi unisco a loro) sono concordi nel riconoscere un fatto, non un diritto.

Il professore straordinario è caduco, il suo diritto è di durare in cattedra l'anno scolastico, ma il fatto è che dura sempre. Ecco quel che l'onorevole Secondi deplora.

Colla norma che ora seguita l'Amministrazione, il professore straordinario e la Facoltà che lo ha nel suo seno, possono benissimo domandare che il professore straordinario sia fatto ordinario, ma il ministro nomina una Commissione, e secondochè lo straordinario abbia vinto o no per concorso quel posto, la Commissione

esamina con particolare criterio se è degno di promozione.

Ora parecchi dei professori straordinari non sono tali per aver vinto quel posto in un concorso fatto per quel posto speciale, per quelle materie, in quella università, ma si trovano in una condizione diversa, e la nomina fu fatta non col l'applicazione dell'art. 69 ma di un altro.

Si è detto qui che non si conoscevano casi di professori straordinari rimossi; io ne conosco, almeno uno certamente, perchè capitato sotto la mia amministrazione.

Un professore straordinario aspirava a diventare ordinario; la Commissione, composta a norma dell'art. 69 citato, l'ha trovato inabile; egli ha capito che doveva andarsene, e se ne è andato. Confesso però che è un caso estremamente raro.

Ecco il fatto che deplora l'onorevole Secondi. Ora la creazione dell'aggiunto è un nome. In un antico disegno di legge aveva il nome di professore straordinario, ma stabile, ed era la stessa cosa. L'aggiunto che si surroga allo straordinario stabile che noi conosciamo, il quale deve diventare ordinario, facilita e rende più raro il caso che giustamente deplora il senatore Secondi, poichè altro è dichiarare che uno straordinario può esser degno che gli si applichi l'art. 69 che stabilisce un livello molto alto, altro è il dichiarare che può essere aggiunto.

Qui avevamo abbandonato lo spirito della legge: lo straordinario che avevamo per la legge Casati, difatti, era divenuto una cosa tutta diversa; era diventato in una certa maniera stabile; restava in una condizione pessima, poichè sempre minacciato quantunque non si mandasse mai via. Ed i meritevoli di esser mantenuti non avevano nessun vantaggio da questa loro condizione, perchè il loro stipendio era sempre lo stesso.

A me sembra che, o si chiami straordinario stabile, o si chiami professore aggiunto, la cosa non cangia; e studiando tutti i desideri di correzione che sono venuti dalla pubblicazione della legge Casati a questo di, si è sempre sentito il bisogno di fare qualche cosa che levasse questa condizione provvisoria di diritto ma permanente in fatto, ch'è un pericolo per gli studi e genera il malcontento de' professori.

Non aggiungo di più, e dichiaro di nuovo che accetto l'emendamento dei due senatori Moleschott e Cantoni.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Rinunzio a quella parte dell'aggiunta da me proposta che comprende le parole: « sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica ».

Il resto mi sembra che sia accettato dal signor ministro e dall'Ufficio centrale.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento come è stato concordato ora tra il proponente senatore Moleschott ed il signor ministro.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SECONDI. Io ringrazio l'onor. signor ministro delle benevoli parole che mi ha rivolto. Devo però dire che io non sono punto persuaso nemmeno delle sue ragioni. Per me la contraddizione esiste oggi, come esisterà sempre, e come sarebbe esistita, se io avessi dovuto discutere il progetto dei predecessori ministri che hanno proposto il professore aggiunto inamovibile.

Il professore straordinario conservato nelle condizioni d'attualità della legge Casati offre tutti gli inconvenienti che saranno ereditati dai professori aggiunti. È per questo che non ritiro la mia proposta di soppressione. Secondo il mio modo di vedere invece il professore straordinario resterebbe sempre tale insino a che non venga vacante la cattedra di ordinario nella stessa Facoltà; al quale posto egli andrebbe per legge senza il bisogno, cioè, di passare nuovamente sotto il giudizio di una Commissione, come si propone in questo progetto, per l'aggiunto.

Così facendo il professore straordinario, il quale potrebbe già cominciare ad avere gli aumenti quinquennali e le altre prerogative dell'ordinario, potrebbe starsene molto più tranquillo nella sua posizione ed aspettare il suo turno di promozione.

Io poi la distinzione fatta dall'onorevole ministro circa la Commissione, la quale deve giudicare l'idoneità, e deve o applicare l'art. 69 della legge Casati, oppure applicare il concetto espresso in questa legge, mi perdoni, onorevole

ministro, ma questa distinzione, dico, io non la so comprendere.

Io non ho parlato dei professori straordinari attuali; quando saremo all'articolo delle disposizioni transitorie, per i professori straordinari attuali, dirò anche là il mio parere. Ora qui si tratta di professori aggiunti, i quali dovranno ottenere il giudizio di questa Commissione, come è prescritta dall'art. 10 di questo disegno di legge, se vorranno avere la promozione.

Non c'è più di mezzo l'art. 69 della legge Casati, non c'è che il giudizio di una Commissione che li giudica idonei o meno a quest'ufficio.

Dunque, per me credo che le considerazioni che ho sentito fare alle mie obiezioni non abbiano potuto togliere il dubbio che mi sono fatto.

Quanto poi ad accettare la proposta della Commissione nella parte relativa ai professori ordinari, non ho bisogno di dichiararmi, non avendo presentato alcun emendamento in proposito, ma essendomi limitato ad esporre le mie idee al riguardo.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. Io, per facilitare l'andamento della discussione, vorrei fare una semplicissima proposta, e rivolgere una preghiera all'onor. senatore Secondi.

Se ho ben capito il suo pensiero, egli non trova nessuna difficoltà a che il professore straordinario dopo tre anni diventi stabile. Questo professore straordinario stabile la Commissione lo chiama *aggiunto*.

Finchè siamo su questo punto mi pare che non si possa trovare difficoltà, perchè si tratta di una semplice questione di parole.

Dunque inteso il professore aggiunto in questi termini, noi possiamo ammettere la divisione degli insegnanti in *incaricati*, *straordinari* ed *aggiunti*.

La questione sorge quando si deve promuovere l'aggiunto, cioè agli articoli 9 e 10. E però a me sembra che si potrebbe approvare l'art. 7 colla spiegazione che l'aggiunto non è che lo straordinario divenuto stabile dopo tre anni, salvo a discutere della promozione all'art. 9. (*Benissimo*).

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La osservazione dell'onorevole Villari sta; ma non è che un differire la questione; perchè l'onorevole Secondi, se si guarda alle di lui ultime parole ha detto questo, che è tutto il suo pensiero: Col professore aggiunto restano tutti gli inconvenienti dello straordinario attuale, cioè, lo straordinario attuale che non è promosso, non perde per ciò il suo posto; l'aggiunto che noi creiamo, vorrà essere promosso, e se non lo sarà, resterà nella sua cattedra. Avremo quindi il caso medesimo.

Ma prego l'onorevole senatore Secondi a badare alla grande diversità che vi è.

Lo straordinario attuale domanda di essere fatto professore ordinario, e quando anche non sia approvato, rimane ugualmente; è diminuito di autorità, se vogliamo, ma resta. Il professore aggiunto non è in codesta condizione, giacchè non è diventato professore aggiunto se non dopo un giudizio di assai importanza, poichè la redazione dell'Ufficio centrale dice ciò che io non avevo messo nel mio progetto, credendola cosa oziosa, non intendendo che, senza Commissione, si procedesse nella carriera. Ecco le parole dell'Ufficio centrale:

« Quando lo straordinario (che è questo futuro professore aggiunto) ha compiuto il triennio di servizio, per essere nominato occorre che la *Facoltà ne faccia proposta motivata dal buon insegnamento e da nuovi titoli scientifici da giudicarsi da una Commissione nominata come all'art. 8* ».

Come vedono, qui si tratta di una condizione nuova e grave, occorre che il nuovo titolo scientifico apparisca, cosa che non era richiesta dal professore straordinario, ed occorre altresì il giudizio di una Commissione apposita.

Non si diviene quindi professore aggiunto se non dopo aver subito un secondo esame di idoneità e non è questo grado il più elevato nella carriera. Si ha dunque un primo esame per la nomina a straordinario, ed un secondo per la nomina ad aggiunto; nel quale ultimo esame si dichiara la sua idoneità. Se egli non riesce, decade dalla cattedra dopo il triennio.

Io faccio poi osservare che il concorso per professore ordinario è una cosa diversa da quello che è stato fino ad oggi. Non si aspira più alla

cattedra, ma allo stipendio annesso a quella cattedra.

Supponiamo una Facoltà che abbia dieci professori ordinari; e che questi dieci stipendi di professore ordinario sieno percepiti da uomini che insegnino ciascuno un ramo speciale della materia.

Se voi fate che continuamente la cattedra vacante porti con se lo stipendio, che cosa ne nasce?

Noi abbiamo detto che gli insegnamenti fondamentali sono più numerosi che non siano gli stipendi dei professori ordinari.

Questo è vero, ma conviene osservare la disuguaglianza nella remunerazione di fronte alla uguaglianza scientifica. Gli insegnamenti che noi diciamo fondamentali, e che sono pari di dignità e di grado, non saranno trattati alla stessa stregua, perchè ci sarà sempre un determinato insegnamento che ha lo stipendio di professore ordinario, e ci sarà sempre un altro insegnamento, fondamentale pur esso, che non avrà mai il maggiore stipendio.

Ora questo stato di cose non è giusto, offende la parità di quelle scienze diverse che si congiungono insieme per comporre una Facoltà.

A proposito del disegno della Commissione, che fu lodato nei discorsi pronunciati in questa Aula, si trovò essere questa la parte più accettabile, l'onor. Villari disse parole degnissime sopra questo ordine d'idee, e le confermò anche l'onor. Moleschott.

L'attuale proposta vuol dire questo: Quando vaca lo stipendio, questo stipendio è disputato da tutti coloro che rappresentano gli insegnamenti fondamentali in quella Facoltà, ed è dato al migliore di questi professori aggiunti. È un concorso di merito nella varietà delle scienze le quali stanno dentro la cerchia della Facoltà, oppure è un concorso di merito fra coloro che nelle altre università professano la medesima scienza.

Quindi il sistema ha il vantaggio di far agitare quel piccolo o grosso interesse che ci sia nel riscuotere le 5000 lire annue, interesse che si rende possibile a tutti i cultori delle varie scienze, i quali altrimenti ne sarebbero continuamente esclusi. Perciò trovo che lo stato delle cose è perfettamente diverso, e la ragionevole paura di un giudizio non favorevole ad un aggiunto, qui non ha che fare. L'aggiunto

non è più disputabile come idoneo a tenere quella certa cattedra; dacchè ha già avuto due giudizi, il primo da straordinario, l'altro da aggiunto. L'esito del giudizio altro non gli dice se non che ci sono degli aggiunti migliori di lui. E pur troppo avviene che ciascuno che non ami troppo sè stesso riconosce da sè continuamente nella vita che vi sono altri migliori.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore CANTONI. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Credo opportuno di dire qualche cosa intorno all'ultimo comma della proposta fatta da me e dall'onorevole senatore Moleschott, relativamente al numero dei professori ordinari.

Come è notorio, con questa proposta noi abbiamo procurato di tener conto di una rimostranza che ci parve abbastanza giustificata, mossa dai professori dell'università di Torino. Ed avevamo prima divisato di aumentare la frazione della metà concessa alla promozione degli straordinari, rispetto al totale dei professori, proponendo, ad esempio, i tre quinti; ma poi abbiamo creduto opportuno di richiamare, per avere qualche base sicura, l'art. 70 della legge Casati, nel quale era, per l'università di Torino, determinato il limite dei professori ordinari nelle singole Facoltà.

L'Ufficio centrale mi ha fatto poc'anzi osservare come vi sia una università, quella di Napoli, in cui i ruoli sono differenti e, cioè, oltrepassano di molto quelli dell'università di Torino; epperò l'Ufficio centrale proporrebbe, se non m'inganno, d'accordo con l'on. signor ministro, che invece del ruolo di cui è cenno nell'art. 70 della legge Casati, si prenda il ruolo attuale.

Questa proposta, me lo perdoni l'onorevole senatore Cremona, non parmi abbastanza chiara ed esplicita.

Qual'è il ruolo attuale?

Siccome vi sono delle disparità nelle università relativamente al numero dei professori (poichè in alcune università vi sono appena due o tre professori straordinari, mentre in altre ve ne sono più della metà dei professori), così io desidererei sapere dall'onorevole relatore quale sia il ruolo che sarà assunto per base di questa valutazione.

Questo è quanto io chiedo che venga chiarito

sia dall'onorevole relatore, sia dal signor ministro.

Del resto io sarei disposto ad accettare anche questa dizione qualora essa avesse un significato più preciso di quello che a me ora appare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. In risposta all'onorevole senatore Cantoni, osservo che il ruolo si riferisce propriamente alle cattedre, ossia agli insegnamenti fondamentali di ciascuna Facoltà.

Queste cattedre saranno occupate, in parte da professori ordinari, in parte da aggiunti, in parte da straordinari.

Quanti possono essere i professori ordinari?

Ecco: in via di massima, il numero degli ordinari non dovrà superare la metà del numero delle cattedre stabilite nel ruolo.

Però non si vuole che alcuna Facoltà abbia, per questa disposizione, diminuito il numero de' suoi ordinari portato dagli organici ora in vigore.

Qui non si tratta del numero delle cattedre, ma del numero dei professori ordinari. Cosicché, mentre il ruolo delle cattedre sarà comune a tutte le Facoltà omonime, il numero dei professori ordinari potrà risultare diverso da una università all'altra, secondo i diversi organici ora vigenti a Torino, a Napoli, a Bologna, a Pisa, a Palermo, e ciò in conseguenza delle diverse leggi.

Questo è il senso della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 7.

Se non ci fossimo trovati in presenza di fatti compiuti e d'interessi stabiliti, avremmo insistito che, senza eccezione, il numero dei professori ordinari fosse la metà del numero delle cattedre di ruolo; ma, non volendo indurre diminuzioni in nessuna università o Facoltà, si propone di dire che il numero degli ordinari non potrà in alcun caso essere inferiore a quello che è statuito nei vigenti ruoli organici.

Mi pare che ciò sia abbastanza chiaro.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Mi credo in dovere di dichiarare che ciò non mi pare abbastanza chiaro. Quindi domanderò all'onor. ministro: Questo

ruolo, chiamato *attuale* oppure *vigente*, è veramente accettato economicamente e amministrativamente come stabile, oppure è mutevole di anno in anno? Se, per esempio, in una Facoltà dove vi sono molti professori uno di questi muore o viene traslocato, il ruolo in tal caso viene o non viene rifatto?

Volgo questa domanda segnatamente all'onorevole ministro perchè, a me pare che, su questo proposito, vi dovrebbe essere qualche cosa di ben determinato, perchè il dire « secondo il ruolo attuale » potrebbe riferirsi a uno stato di cose troppo facilmente mutabile.

Credo quindi sia necessaria una dizione molto più esplicita di quella fornitami ora dall'egregio signor relatore.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La redazione dell'Ufficio centrale incomincia con queste parole:

« Le cattedre ordinarie sono la metà delle cattedre fondamentali »; poi aggiunge, come era necessario (e il senatore Majorana lo ha fatto avvertire), « in nessun caso il numero dei professori ordinari sarà inferiore al numero portato dai ruoli vigenti ».

L'onorevole senatore Cantoni domanda qualche spiegazione su quest'ultima frase; è facile contentarlo.

Si dice ruolo vigente per distinguerlo dall'attuale; ed io preferisco la parola « vigente »; perchè l'attuale dà un'idea di fatto, il vigente un'idea di diritto.

Inoltre in molte Facoltà abbiamo vacanti molti posti di ordinario, cosicché se oggi si prendesse lo stato attuale delle diverse Facoltà del regno e si dicesse: questo è il numero dei professori ordinari, noi verremmo a diminuire oltre misura il numero di questi professori.

Questo è il pericolo temuto dall'onor. Cantoni, ma non è un pericolo che sorga dalla redazione della proposta fatta.

Noi intendiamo riferirci a ciò che è stabilito nel ruolo. Sono quindi due cose distinte.

L'onorevole Scialoja aveva pubblicato il ruolo delle diverse cattedre che esistono nelle varie università, e sarebbe questo il ruolo di diritto, il vigente fu mutato, non diminuito. Ma le vicende e le accidentalità della vita sono troppe

e troppo varie, e noi tutti che le conosciamo facciamo loro la debita parte. Posso quindi assicurare l'onorevole Cantoni che il numero dei professori ordinari non sarà determinato secondo tali accidentalità, ma secondo il ruolo prestabilito, indipendentemente dalla sua esecuzione, ossia dallo stato di fatto che potrebbe darsi fosse diverso in questa o in quella Facoltà, secondo il tempo e le peculiari circostanze.

Senatore CANTONI. E questo ruolo dell'ex-ministro Scialoja è rispettato amministrativamente?

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Tutte le volte che io fui al Ministero mi ci sono sempre attenuto, perchè la Corte dei conti, finchè non si facciano nuove disposizioni, riscontra col ruolo se si nomina un professore di più o di meno; tant'è vero che per questo ordinamento abbiamo dovuto chiarire *il fuori ruolo*, perchè altrimenti avremmo incontrato una difficoltà amministrativa insuperabile. E quando fu ritirato quello, si presero per norma i quadri delle università di Torino e di Genova, più larghi ancora.

PRESIDENTE. Rileggerò l'art. 7 concordato tra Ministero e Ufficio centrale, coll'aggiunta proposta dagli onorevoli Moleschott e Cantoni:

Art. 7.

« Nelle università, oltre l'insegnamento ufficiale, vi è l'insegnamento privato o libero. L'insegnamento ufficiale è dato da professori ordinari, da professori aggiunti, da professori straordinari e da incaricati.

« Il numero normale dei professori addetti ad una Facoltà sarà pari a quello delle cattedre che ne formano il ruolo.

« Il numero dei professori ordinari di ruolo non potrà superare la metà di quello normale, salvo la disposizione dell'art. 73 della legge 13 novembre 1859.

« Questo numero non sarà in alcun caso inferiore a quello determinato dai ruoli ora vigenti ».

Ora viene l'emendamento proposto dagli onorevoli Moleschott e Cantoni in aggiunta all'articolo 7, così concepito:

« Gli incaricati sono nominati dal ministro tra i professori ordinari emeriti aggiunti, straordinari, tra i privati docenti, tra le persone dichiarate eleggibili in concorso, tra le persone

venute in meritata fama di valenti cultori delle discipline che dovranno insegnare.

« L'incarico è annuale ed è rinnovabile di anno in anno ».

Debbo anzitutto domandare all'Ufficio centrale se accetta quest'emendamento.

Senatore CREMONA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta quest'emendamento.

Senatore SECONDI. Non avendo sentito nominare il mio emendamento per la soppressione dei professori aggiunti...

PRESIDENTE. Non l'ha presentato in scritto: non ho nessun suo emendamento scritto sul banco della Presidenza.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Mi pare che il desiderio dell'onorevole Secondi, quanto alla votazione della sua proposta, sia perfettamente esaurito così: si mettano ai voti separatamente le diverse parti dell'articolo.

La prima parte del nostro articolo non è accettata dall'onorevole Secondi, egli voterà contro; e se il Senato respingerà questa prima parte, allora egli avrà tempo di proporre, se lo crederà, una seconda redazione.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Votare la prima parte vorrebbe dire il primo comma, e allora si correrebbe il rischio di respingere le parole che riguardano i professori ordinari. Si può procedere per divisione e votare tutti gli incisi che riguardano i diversi professori per dar luogo alla votazione separata della proposta del senatore Secondi per la soppressione dei professori aggiunti.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. A me dispiace di dover insistere sull'osservazione che ho fatto prima; ma la questione che solleva l'onorevole Secondi sia che si sopprimano o no le parole: « professori aggiunti », è una questione che si riferisce agli art. 9 e 10.

E, per vero, l'onorevole Secondi non ha difficoltà che il professore straordinario diventi stabile, almeno se l'ho ben capito, e che divenuto tale sia nominato aggiunto. Così parmi

che tutto il suo discorso verta sul modo in cui l'aggiunto possa diventare ordinario.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il Senato ha adunque inteso la proposta del senatore Secondi, la quale consiste nel sopprimere le parole: « professori aggiunti ».

Metteremo quindi ai voti separatamente le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 7.

Rileggo quindi la prima parte del primo comma dell'art. 7:

« Nelle università oltre l'insegnamento ufficiale vi è l'insegnamento privato o libero. L'insegnamento ufficiale è dato dai professori ordinari ».

Pongo ai voti questo primo inciso.

Coloro che l'approvano vogliano alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti il secondo: « dai professori aggiunti ».

Coloro che l'approvano vogliano alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il terzo inciso: « da professori straordinari ».

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Finalmente pongo ai voti il quarto ed ultimo inciso: « e da incaricati ».

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Viene ora in votazione il secondo capoverso dell'articolo, concepito così:

« Il numero normale dei professori addetti ad una Facoltà sarà pari a quello delle cattedre che ne formano il ruolo. Il numero dei professori ordinari di ruolo non potrà superare la metà di quello normale, salvo la disposizione dell'art. 73 della legge 13 novembre 1859. Questo numero non sarà in alcun caso inferiore a quello determinato dai ruoli ora vigenti ».

Chi approva questo capoverso è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'aggiunta degli onorevoli Molechott e Cantoni. Essa suona così:

« Gli incaricati sono nominati dal ministro tra i professori ordinari, emeriti, aggiunti, straordinari, tra i privati docenti, fra le persone dichiarate eleggibili in concorso, fra le persone tenute in meritata fama di valenti cultori delle discipline che dovranno insegnare.

« L'incarico è annuale ed è rinnovabile d'anno in anno ».

Pongo ai voti quest'aggiunta; chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo nel suo complesso; chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Domani seduta collo stesso ordine del giorno d'oggi, alle ore 2 pom.

La seduta è sciolta (ore 5 e 50).

